



Comune di Ugento

Provincia di Lecce

Variante di Adeguamento del PRG vigente al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale



SINDACO

Avv. Massimo Lecci

ASSESSORE ALL'URBANISTICA

Dott.ssa Specolizzi Anna Daniela

R.U.P.

Ing. Luca Casciaro

ASSISTENTE AL R.U.P.

Arch. Nicola Coluccia Pacella

PROGETTISTA

Arch. Massimo D'Ambrosio
Pianificatore Territoriale

TAVOLA R.2

Norme Tecniche di Attuazione

Sommario

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
CAPO I: FINALITA' E CONTENUTI.....	4
Art. 1 Principi e finalità.....	4
Art. 2 Contenuti	4
Art. 3 Elaborati costitutivi della Variante di Adeguamento al PPTR del PRG	5
Art. 4 Ruolo dell'adeguamento al PPTR e rapporti con gli altri piani e programmi	6
Art. 5 Valutazione Ambientale Strategica	6
CAPO II: DEFINIZIONI.....	6
Art. 6 Disposizioni normative.....	6
TITOLO II: LO SCENARIO STRATEGICO.....	8
CAPO I: PROGETTI PER IL PAESAGGIO COMUNALE.....	8
Art. 7 Individuazione degli obiettivi generali e obiettivi specifici	8
Art. 8 I progetti territoriali per il paesaggio comunale	8
Art. 9 La Rete Ecologica.....	9
Art. 10 Il Patto città-campagna	10
Art. 11 Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce.....	11
Art. 12 La valorizzazione integrata dei paesaggi costieri	12
Art. 13 I sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali	13
TITOLO III: AMBITI PAESAGGISTICI, OBIETTIVI DI QUALITA' E NORMATIVE D'USO.....	14
CAPO I: AMBITI PAESAGGISTICI, OBIETTIVI DI QUALITA' E NORMATIVE D'USO.....	14
Art. 14 Ambiti paesaggistici	14
Art. 15 Individuazione degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso	14
TITOLO IV: DISCIPLINA DEI BENI PAESAGGISTICI E DEGLI ULTERIORI CONTESTI.....	15
CAPO I: GENERALITA'	15
Art. 16 Beni paesaggistici e ulteriori contesti	15
Art. 17 Suddivisione in strutture e componenti.....	16
CAPO II: STRUTTURA IDRO-GEO-MORFOLOGICA.....	16
Art. 18 Individuazione delle componenti idrologiche.....	16
Art. 19 Definizioni dei beni paesaggistici di cui alle componenti idrologiche.....	17
Art. 20 Definizioni degli ulteriori contesti di cui alle componenti idrologiche.....	17
Art. 21 Indirizzi per le componenti idrologiche.....	17
Art. 22 Direttive per le componenti idrologiche	18
Art. 23 Prescrizioni per i Territori costieri.....	20
Art. 24 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le "sorgenti"	20

Art. 25 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per il Reticolo idrografico di connessione della R.E.R.....	20
Art. 26 Individuazione delle componenti geomorfologiche	21
Art. 27 Definizioni degli ulteriori contesti di cui alle componenti geomorfologiche	22
Art. 28 Indirizzi per le componenti geomorfologiche	23
Art. 29 Direttive per le componenti geomorfologiche.....	23
Art. 30 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per i “Versanti”	24
Art. 31 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le “Lame e gravine”	25
Art. 32 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le “Grotte”	26
Art. 33 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per i “Geositi”, gli “Inghiottitoi” e i “Cordoni dunari”	27
CAPO III: STRUTTURA ECOSISTEMICA E AMBIENTALE	28
Art. 34 Individuazione delle componenti botanico-vegetazionali e controllo paesaggistico	28
Art. 35 Definizioni dei beni paesaggistici di cui alle componenti botanico-vegetazionali	29
Art. 36 Definizioni degli ulteriori contesti di cui alle componenti botanico-vegetazionali	29
Art. 37 Indirizzi per le componenti botanico-vegetazionali	29
Art. 38 Direttive per le componenti botanico-vegetazionali	30
Art. 39 Prescrizioni per “Boschi”	31
Art. 40 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l’Area di rispetto dei boschi	33
Art. 41 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le aree umide	35
Art. 42 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per “Prati e pascoli naturali”	36
Art. 43 Individuazione delle componenti delle aree protette e dei siti naturalistici	37
Art. 44 Definizioni dei beni paesaggistici di cui alle componenti delle aree protette e dei siti naturalistici	38
Art. 45 Definizioni degli ulteriori contesti di cui alle componenti delle aree protette e dei siti naturalistici	38
Art. 46 Indirizzi per le componenti delle aree protette e dei siti naturalistici	38
Art. 47 Direttive per le componenti delle aree protette e dei siti naturalistici	38
Art. 48 Prescrizioni per i Parchi e le Riserve regionali.....	39
Art. 49 Misure di salvaguardia e utilizzazione per l’Area di rispetto dei Parchi e delle Riserve regionali	40
Art. 50 Misure di salvaguardia e utilizzazione per i siti di rilevanza naturalistica	40
CAPO IV: STRUTTURA ANTROPICA E STORICO - CULTURALE.....	42
Art. 51 Individuazione delle componenti culturali e insediative.....	42
Art. 52 Definizioni dei beni paesaggistici riguardanti le componenti culturali e insediative	42
Art. 53 Definizioni degli ulteriori contesti riguardanti le componenti culturali e insediative.....	42
Art. 54 Indirizzi per le componenti culturali e insediative	43
Art. 55 Direttive per le componenti culturali e insediative.....	43
Art. 56 Prescrizioni per gli Immobili e le aree di notevole interesse pubblico.....	46
Art. 57 Prescrizioni per le zone di interesse archeologico	47
Art. 58 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le testimonianze della stratificazione insediativa	48
Art. 59 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l’area di rispetto delle componenti culturali insediative	50



Art. 60 Misure di salvaguardia ed utilizzazione per i paesaggi rurali	52
Art. 61 Individuazione delle componenti dei valori percettivi e controllo paesaggistico	54
Art. 62 Definizioni degli ulteriori contesti di cui alle componenti dei valori percettivi.....	54
Art. 63 Indirizzi per le componenti dei valori percettivi.....	55
Art. 64 Direttive per le componenti dei valori percettivi.....	55
Art. 65 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le componenti dei valori percettivi	55
CAPO V: DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI	57
Art. 66 Strumenti di controllo preventivo.....	57
Art. 67 Autorizzazione paesaggistica	57
Art. 68 Il controllo di legittimità e di merito dell'autorizzazione paesaggistica	58
Art. 69 Accertamento di compatibilità paesaggistica	58
Art. 70 Documentazione e contenuto della relazione paesaggistica	60
Art. 71 Ulteriori interventi esonerati da autorizzazione paesaggistica	61
Art. 72 Elenco delle autorizzazioni rilasciate	61
Art. 73 Realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità	62
CAPO VI: VERIFICA DI COMPATIBILITÀ E COERENZA DEI PIANI	62
Art. 74 Parere di compatibilità paesaggistica	62
Art. 75 Piani di intervento di riqualificazione paesaggistica ed ambientale	63
TITOLO VI: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	64
Art. 76 Disposizioni transitorie.....	64
Art. 77 Disposizioni finali.....	64

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I: FINALITA' E CONTENUTI

Art. 1 Principi e finalità

1. La Variante di Adeguamento del Piano Regolatore Generale (PRG) del comune di Ugento al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) costituisce adeguamento del piano urbanistico alle previsioni del PPTR conformemente all'art. 97 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PPTR.
2. La Variante di Adeguamento del PRG al PPTR persegue le finalità di tutela e valorizzazione, nonché di recupero e riqualificazione del paesaggio comunale, in attuazione Piano Paesaggistico Territoriale Regionale e della L.R. 20/2009 "Norme sulla pianificazione paesaggistica".
3. La Variante di Adeguamento approfondisce le analisi contenute nella scheda d'ambito "Salento delle Serre" (elaborato 5.11 del PPTR) e specifica, in coerenza con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso, le azioni e i progetti necessari alla attuazione del PPTR.
4. La Variante di Adeguamento persegue, in particolare, la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socioeconomico autosostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio comunale, anche attraverso la conservazione ed il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari dell'identità sociale, culturale e ambientale, la tutela della biodiversità, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati, coerenti e rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità. Attraverso il suo apparato normativo la presente Variante di Adeguamento fissa indirizzi e direttive di tutela nonché prescrizioni e misure di salvaguardia ed utilizzazione finalizzate a disciplinare l'attuazione delle trasformazioni dell'attuale assetto paesaggistico perseguendo obiettivi di qualità paesaggistica, accrescendo e non diminuendo il "valore" paesistico-ambientale del territorio interessato oggetto di pianificazione paesaggistica.

Art. 2 Contenuti

1. La Variante di Adeguamento al PPTR del PRG del comune di Ugento disciplina l'intero territorio comunale e concerne non soltanto i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, ma altresì i paesaggi della vita quotidiana e quelli degradati.
2. Esso ne riconosce le caratteristiche paesaggistiche, gli aspetti ed i caratteri peculiari derivanti dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni.
3. In particolare la presente Variante di Adeguamento comprende, conformemente alle disposizioni delle NTA del PPTR:
 - a) la ricognizione del territorio comunale, mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni;
 - b) la ricognizione delle aree tutelate per legge presenti all'interno del territorio comunale, di cui all'articolo 142, comma 1, del Codice, la loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla

identificazione, nonché la determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;

c) la individuazione degli ulteriori contesti paesaggistici, da ora in poi denominati ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all'art. 134 del Codice, sottoposti a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;

d) la individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate.

Art. 3 Elaborati costitutivi della Variante di Adeguamento al PPTR del PRG

1. La Variante di Adeguamento del PRG al PPTR è costituita dai seguenti elaborati:

Tavola R.1	Relazione generale
Tavola R.2	Norme Tecniche di Attuazione
Tavola R.3	Disciplina d'uso dei Territori Costieri
Tavola 1	Aree escluse dalle tutele ex lege
Tavola 2.a	Ridefinizione della struttura idrogeomorfologica
Tavola 2.b	Ridefinizione della struttura idrogeomorfologica
Tavola 3.a	Ridefinizione della struttura ecosistemica e ambientale
Tavola 3.b	Ridefinizione della struttura ecosistemica e ambientale
Tavola 4.a	Ridefinizione della struttura antropica e storico-culturale
Tavola 4.b	Ridefinizione della struttura antropica e storico-culturale
Tavola 5	Zonizzazione disciplina d'uso dei Territori Costieri
Tavola 6.a	Struttura idrogeomorfologica su zonizzazione del PRG
Tavola 6.b	Struttura idrogeomorfologica su zonizzazione del PRG
Tavola 6.c	Struttura idrogeomorfologica su zonizzazione del PRG
Tavola 6.d	Struttura idrogeomorfologica su zonizzazione del PRG
Tavola 6.e	Struttura idrogeomorfologica su zonizzazione del PRG
Tavola 6.f	Struttura idrogeomorfologica su zonizzazione del PRG
Tavola 6.g	Struttura idrogeomorfologica su zonizzazione del PRG
Tavola 7.a	Struttura ecosistemica e ambientale su zonizzazione del PRG
Tavola 7.b	Struttura ecosistemica e ambientale su zonizzazione del PRG
Tavola 7.c	Struttura ecosistemica e ambientale su zonizzazione del PRG
Tavola 7.d	Struttura ecosistemica e ambientale su zonizzazione del PRG
Tavola 7.e	Struttura ecosistemica e ambientale su zonizzazione del PRG
Tavola 7.f	Struttura ecosistemica e ambientale su zonizzazione del PRG
Tavola 7.g	Struttura ecosistemica e ambientale su zonizzazione del PRG
Tavola 8.a	Struttura antropica e storico culturale su zonizzazione del PRG
Tavola 8.b	Struttura antropica e storico culturale su zonizzazione del PRG
Tavola 8.c	Struttura antropica e storico culturale su zonizzazione del PRG
Tavola 8.d	Struttura antropica e storico culturale su zonizzazione del PRG
Tavola 8.e	Struttura antropica e storico culturale su zonizzazione del PRG
Tavola 8.f	Struttura antropica e storico culturale su zonizzazione del PRG
Tavola 8.g	Struttura antropica e storico culturale su zonizzazione del PRG

Art. 4 Ruolo dell'adeguamento al PPTR e rapporti con gli altri piani e programmi

1. Il Comune attraverso la Variante di Adeguamento del PRG al PPTR realizza l'integrazione del paesaggio nelle politiche urbanistiche, di pianificazione del territorio ed in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio.
2. Il comune attraverso la presente Variante di Adeguamento aggiorna ed integra il sistema delle tutele; gli elaborati della variante di adeguamento integrano pertanto quanto contenuto nelle tavole del PRG.
3. Ai sensi dell'art. 145, comma 3, del Codice le previsioni del PPTR sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute nello strumento urbanistico comunale e negli eventuali strumenti urbanistici attuativi del PRG.
4. Eventuali disposizioni più restrittive contenute in piani, programmi e progetti del comune, sono da ritenersi attuative, previa acquisizione del parere di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 96 delle NTA del PPTR.

Art. 5 Valutazione Ambientale Strategica

1. La presente Variante costituisce mero adeguamento del Piano Regolatore Generale del comune di Ugento, finalizzato unicamente all'adeguamento del piano alle previsioni del PPTR, pertanto non è sottoposto a VAS ai sensi dell'art. 5 delle NTA del PPTR e ai sensi del R.R. N°18/2013, regolamento di attuazione della disciplina regionale in materia di VAS.

CAPO II: DEFINIZIONI

Art. 6 Disposizioni normative

1. Le disposizioni normative della Variante di Adeguamento del PRG al PPTR si articolano in:
 - a. indirizzi
 - b. direttive
 - c. prescrizioni
 - d. misure di salvaguardia e utilizzazione
2. Gli **indirizzi** sono disposizioni che indicano ai soggetti attuatori gli obiettivi generali e specifici da conseguire.
3. Le **direttive** sono disposizioni che definiscono modi e condizioni idonee a garantire la realizzazione degli obiettivi generali e specifici dell'Adeguamento al PPTR del PRG negli strumenti di pianificazione, programmazione e/o progettazione che interessano il territorio comunale. Esse, pertanto, devono essere recepite da questi ultimi secondo le modalità stabilite dall'Adeguamento al PPTR del PRG.



4. Le **prescrizioni** sono disposizioni conformative del regime giuridico dei beni paesaggistici volte a regolare gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite. Esse contengono norme vincolanti, immediatamente cogenti, e prevalenti sulle disposizioni incompatibili di ogni strumento vigente di pianificazione o di programmazione locale.

5. Le **misure di salvaguardia e utilizzazione**, relative agli ulteriori contesti come definiti all'art. 16, comma 3, in virtù di quanto previsto dall'art. 143 comma 1 lett. e) del Codice, sono disposizioni volte ad assicurare la conformità di piani, progetti e interventi con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'Art. 14 e ad individuare gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite per ciascun contesto.

TITOLO II: LO SCENARIO STRATEGICO

CAPO I: PROGETTI PER IL PAESAGGIO COMUNALE

Art. 7 Individuazione degli obiettivi generali e obiettivi specifici

1. Gli obiettivi generali regionali di cui all'art. 27, comma 3 delle NTA del PPTR, applicabili al contesto territoriale del comune di Ugento sono i seguenti:

- 1) Garantire l'equilibrio idrogeomorfologico dei bacini idrografici
- 2) Migliorare la qualità ambientale del territorio
- 3) Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata
- 4) Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici
- 5) Valorizzare il patrimonio identitario culturale-insediativo
- 6) Riqualificare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee
- 7) Valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia
- 8) Favorire la fruizione lenta dei paesaggi
- 9) Garantire la qualità territoriale e paesaggistica nello sviluppo delle energie rinnovabili
- 10) Garantire la qualità territoriale e paesaggistica nella riqualificazione, riuso e nuova realizzazione delle attività produttive e delle infrastrutture
- 11) Garantire la qualità edilizia, urbana e territoriale negli insediamenti residenziali urbani e rurali.

2. Gli obiettivi generali sono articolati in obiettivi specifici, elaborati alla scala regionale ed applicabili anche alla scala comunale.

3. Gli obiettivi generali e quelli specifici sono declinati nella Relazione di piano (Tavola R.1) e fanno riferimento a quelli individuati nello scenario strategico del PPTR. Tali obiettivi hanno assunto valore di riferimento per dettagliare alla scala comunale i progetti territoriali del PPTR.

Art. 8 I progetti territoriali per il paesaggio comunale

1. L'adeguamento dettaglia quattro progetti territoriali di rilevanza strategica per il paesaggio locale, finalizzati in particolare a elevarne la qualità e fruibilità, a partire dai progetti territoriali individuati dal PPTR. Essi hanno valore di direttiva ai sensi dell'art. 6, comma 3. L'attuazione dei progetti è affidata a soggetti pubblici e privati nelle forme descritte dagli articoli seguenti e nel rispetto delle disposizioni normative del PPTR.

2. I progetti riguardano l'intero territorio comunale e sono così definiti:

- a) La Rete Ecologica;
- b) Il Patto città-campagna;
- c) Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce;
- d) La valorizzazione integrata dei paesaggi costieri.

3. Dovrà essere garantita l'integrazione dei suddetti progetti nella pianificazione e programmazione locale sia di carattere generale, sia di carattere esecutivo.

Art. 9 La Rete Ecologica

1. Il progetto territoriale per il paesaggio denominato “La rete ecologica” persegue l’obiettivo di migliorare la connettività complessiva del sistema comunale di invariants ambientali attraverso la valorizzazione degli elementi di naturalità, la riqualificazione multifunzionale dei corridoi e degli spazi rurali, nonché la riduzione dei processi di frammentazione del territorio e l’incremento dei livelli di biodiversità del mosaico paesaggistico comunale.

2. La rete ecologica riunisce tutti gli elementi di naturalità che costituiscono il patrimonio ecologico del comune, integrando i progetti del patto città campagna (art. 10) e della mobilità dolce (art. 11) delle presenti norme.

3. Elementi nodali della rete ecologica comunale sono i nuclei di vegetazione naturale e semi-naturale della struttura ecosistemica ed ambientale (boschi e prati e pascoli naturali), per i quali valgono indirizzi, direttive e prescrizioni riportate al TITOLO IV, CAPO III.

4. I nodi della rete ecologica comunale sono connessi tra loro, nonché con altri elementi nodali regionali e la costa jonica, tramite il reticolo idrografico principale del sistema delle bonifiche e i canali naturali che attraversano le Lame. Indirizzi, direttive e prescrizioni riferiti alle componenti idrologiche (reticolo idrografico della R.E.R.) e geomorfologiche (lame e gravine, versanti) sono riportati al TITOLO V, CAPO II.

5. Gli Enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di propria competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale, devono tendere a:

- a) valorizzare e ripristinare la funzionalità dei corridoi ecologici costituiti dai canali, dai versanti e dalle lame, tramite interventi di rafforzamento della continuità idraulica e di rinaturalizzazione delle aree di pertinenza;
- b) valorizzare la funzionalità ecologica delle aree di bonifica attraverso la riqualificazione in chiave naturalistica delle reti dei canali artificiali, tramite interventi di rinaturalizzazione delle sponde e tutela integrale da fenomeni di artificializzazione;
- c) salvaguardare e migliorare la funzionalità ecologica tramite la tutela integrale del reticolo dei muretti a secco da fenomeni di trasformazione e alterazione;
- d) salvaguardare le pratiche agronomiche che favoriscono la diversità ecologica e il controllo dei processi erosivi, incentivando l’estensione, il miglioramento e la corretta gestione di pratiche agro-ambientali (come le colture promiscue, biologiche, l’inerbimento degli oliveti) e le formazioni naturali e semi-naturali (come le aree naturali a pascolo);
- e) ridurre e mitigare l’impatto ambientale delle principali barriere infrastrutturali, tramite interventi di riqualificazione vegetazionale delle aree di pertinenza delle strade e degli assi ferroviari e realizzazione di passaggi per l’attraversamento della fauna selvatica in aree sensibili.

6. Gli Enti e i soggetti pubblici devono tendere a monitorare lo stato di conservazione degli elementi di naturalità nel territorio comunale e la realizzazione delle azioni previste in quest’ambito. A tal fine, gli Enti e i soggetti pubblici incaricati possono avvalersi di indicatori riguardanti, ad esempio, l’estensione degli elementi della rete ecologica, lo status di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario, la percentuale di aree agricole ad elevata naturalità e gli indici di valenza ecologica e di pressione antropica.

Art. 10 Il Patto città-campagna

1. Il progetto territoriale per il paesaggio denominato "Il Patto città-campagna" risponde all'esigenza di elevare la qualità dell'abitare, sia urbana che rurale, attraverso l'integrazione fra politiche insediative urbane e politiche agro-silvo-pastorali ridefinite nella loro valenza multifunzionale.
2. Tale progetto ha ad oggetto la riqualificazione dei paesaggi degradati delle periferie e delle urbanizzazioni diffuse, la ricostruzione dei margini urbani, la realizzazione di cinture verdi periurbane e di parchi agricoli multifunzionali, nonché la riforestazione urbana anche al fine di ridefinire con chiarezza il reticolo urbano, i suoi confini "verdi" e le sue relazioni di reciprocità con il territorio rurale.
3. Il Comune, in raccordo con la Regione, promuove specifiche iniziative finalizzate ad orientare le misure di politica agro-silvo-pastorale per il conseguimento degli obiettivi del progetto, utilizzando a tal fine gli strumenti di governance e premiali di cui al Titolo II delle NTA del PPTR.
4. Gli Enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale, devono tendere a promuovere interventi di:
 - a) recupero e valorizzazione della città consolidata e della mescolanza funzionale e sociale dei quartieri storici, così come dell'edificato compatto a maglie regolari;
 - b) riqualificazione urbana, in particolare attraverso:
 - riprogettazione dello spazio aperto e pubblico (con un attento studio dei materiali urbani, del verde, delle percorrenze e delle nuove funzioni di quartiere);
 - costruzione di un progetto multi scalare di servizi e itineranze tra la città a bassa densità e la campagna del "ristretto".
 - c) riqualificazione paesaggistica, in particolare attraverso:
 - interventi che aumentino la permeabilità ecologica e visuale all'interno delle cortine lineari in particolare in corrispondenza di aree di naturalità o di emergenze architettoniche;
 - la salvaguardia dei varchi in edificati presenti lungo i tessuti lineari;
 - la riqualificazione della viabilità storica (attraverso alberature, piste ciclabili, etc.) in particolare negli ingressi delle città e nelle relazioni di intervisibilità borgo/campagna.
 - d) riqualificazione ambientale, in particolare attraverso:
 - la riqualificazione ecologica degli insediamenti ricorrendo alle norme dell'abitare sostenibile;
 - l'integrazione paesaggistica delle aree in particolare nei contesti di pregio;
 - la riqualificazione gli spazi aperti interni al recinto produttivo.
 - e) riqualificazione territoriale, in particolare attraverso:
 - l'istituzione di tavoli di copianificazione tra spazio urbano e spazio rurale per la costruzione di strategie condivise e concertate tra pianificazione urbana e territoriale e politiche di sviluppo rurale (ad esempio con i Gruppi di Azione Locale), in termini agro ambientali e agro urbani alla scala comunale o intercomunale;
 - la riduzione del consumo di suolo e il divieto di nuove espansioni;
 - la realizzazione di servizi per la residenza nel rispetto dei caratteri compositivi e tecnologici della ruralità diretti anche ai contadini per un progetto di abitabilità condivisa;
 - la conservazione dell'edilizia rurale diffusa e sua valorizzazione;

- la progettazione del margine urbano come dispositivo di mediazione nel passaggio tra città e campagna anche valorizzando i tessuti a bassa densità.

f) riqualificazione delle aree agricole periurbane, in particolare attraverso:

- l'istituzione di tavoli di copianificazione tra spazio urbano e spazio rurale per la costruzione di strategie condivise e concertate tra pianificazione urbana e territoriale e politiche di sviluppo rurale, in termini agro-ambientali e agro-urbani alla scala comunale o intercomunale;
- l'attivazione di politiche agro-forestali attraverso iniziative innovative (forestazioni urbane, orti sociali, mercati di prossimità, etc.) nelle aree agricole marginali e in abbandono della campagna del ristretto;
- il sostegno delle attività agricole di prossimità per rafforzare la competitività dell'agricoltura periurbana.

g) sostegno alla multifunzionalità delle aree agricole, in particolare attraverso la territorializzazione degli incentivi della PAC e del PSR per la valorizzazione del paesaggio agrario e per trovare sinergie e rafforzamento tra politiche rurali e politiche di settore (rischio idrogeologico e conservazione della riserva idrica, energie rinnovabili, etc.) sui temi della salvaguardia ambientale e delle risorse rinnovabili (conservazione della biodiversità, reti ecologiche e connettività ambientale, etc.).

h) conservazione e valorizzazione del carattere rurale dell'insediamento, in particolare attraverso:

- la conservazione del modello insediativo attraverso l'utilizzazione dei materiali dei repertori della tradizione rurale;
- la conservazione della campagna come contesto di vita attraverso la promozione di politiche agro-ambientali volte alla multifunzionalità dell'agricoltura.

Art. 11 Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce

1. Il progetto territoriale per il paesaggio denominato "Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce" ha lo scopo di rendere fruibili i paesaggi comunali attraverso una rete integrata di mobilità ciclopedonale che recuperi strade panoramiche, sentieri, ferrovie minori, stazioni.

2. Il Piano Regionale dei Trasporti costituisce uno strumento per l'attuazione del progetto, soprattutto per le parti relative al recupero dei tracciati ferroviari e delle stazioni minori.

3. Gli Enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale, devono tendere a:

- a) prevedere specifiche valutazioni di inserimento paesaggistico delle eventuali trasformazioni territoriali potenzialmente impattanti (quali nuove infrastrutture, impianti tecnologici, espansioni edilizie, rimboschimenti), che alterino o compromettano la riconoscibilità e integrità i sistemi di strade e le relazioni funzionali, visive e storico-culturali che queste intrattengono con il territorio circostante;
- b) individuare opportune fasce di rispetto a tutela della fruibilità visiva dei paesaggi attraversati;
- c) definire criteri per la realizzazione delle opere di corredo alle infrastrutture per la mobilità (aree di sosta attrezzate, segnaletica e cartellonistica, barriere acustiche);
- d) mitigare eventuali impatti già esistenti sulle visuali paesaggistiche;
- e) tutelare l'integrità e la riconoscibilità degli ingressi e dei fronti urbani;
- f) integrare le reti di città con la trama dei percorsi locali.

4. Si devono promuovere interventi che prevedano:

- a) la realizzazione di interventi per garantire la percorribilità ciclistica in sicurezza degli itinerari potenziali che compongono la rete ciclo-pedonale regionale;
- b) l'integrazione modale delle reti ciclabili con le altre tipologie trasportistiche;
- c) l'interconnessione tra la rete principale dei percorsi regionali e la rete dei percorsi comunali;
- d) la riqualificazione e il potenziamento delle funzioni di connessione ecologica delle fasce di rispetto dei percorsi ciclo-pedonali, in quanto corridoi ecologici della Rete Ecologica Regionale;
- e) la valorizzazione e messa a sistema delle strutture ricettive presenti lungo i percorsi per la fruizione turistica ciclo-pedonale, anche attraverso incentivi per la dotazione dei servizi necessari al cicloturista;
- f) la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico-culturale e il riuso dei manufatti dimessi che si strutturano lungo i percorsi ciclo-pedonali per la creazione di servizi necessari al cicloturista.

5. Si devono promuovere interventi che prevedano:

- a) la realizzazione di interventi per la creazione di servizi e attrezzature (parcheggi di interscambio, pannelli informativi, servizio noleggio e parcheggio biciclette) necessari a garantire una fruizione intermodale dei contesti urbani o paesaggistici di pregio.

6. Per una normativa più dettagliata si rimanda a quanto riportato nell'Aggiornamento dello schema di circolazione stradale del Piano Generale di Traffico Urbano (PGTU) vigente e linee di Indirizzo del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) del Comune di Ugento.

Art. 12 La valorizzazione integrata dei paesaggi costieri

1. Il progetto territoriale per il paesaggio regionale denominato "La valorizzazione integrata dei paesaggi costieri" (elaborato 4.2.4) ha il duplice scopo di arrestare i processi di degrado dovuti alla pressione insediativa e di valorizzare l'immenso patrimonio identitario (urbano, naturalistico, rurale, culturale) ancora presente nel sistema costiero e nei suoi entroterra.

2. Il progetto interessa, in particolare, i waterfront urbani, i sistemi dunali, le zone umide, le zone agricole, le urbanizzazioni periferiche, i collegamenti infrastrutturali con gli entroterra costieri, la navigabilità dolce.

3. Il Comune di Ugento è vincitore del concorso di valorizzazione e riqualificazione integrata dei paesaggi costieri della Puglia, l'area in oggetto è interessata dall'istituzione del Parco Naturale Regionale "Litorale di Ugento" con L.R. n. 13 del 28 Maggio 2007.

4. Le azioni progettuali si concentrano in aree di approfondimento, quali: il Bacino di Suddenna, l'Area di Fontanelle, il Bacino di Rottacapozza e il sistema dei bacini e canali. Gli obiettivi di progettazione generale:

- La valorizzazione del sistema ambientale costiero mediante la tutela degli habitat e delle specie dell'area naturale protetta, l'espansione delle pinete costiere e la rinaturalizzazione delle sponde dei bacini e dei canali del Consorzio di Bonifica;
- La rigenerazione del sistema ecologico costiero mediante interventi di decompressione infrastrutturale (riqualificazione del sistema complessivo della mobilità per la valorizzazione del trasporto pubblico e della viabilità pedonale e ciclabile, rinaturalizzazione delle aree a parcheggio);

- Il ripristino e la salvaguardia degli equilibri idraulici e geomorfologici della fascia costiera soggetta ad erosione.

5. Per una normativa più dettagliata si rimanda a quanto riportato nel Progetto originale.

Art. 13 I sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali

1. Il progetto territoriale per il paesaggio locale denominato “I sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali” è finalizzato alla fruizione dei beni del patrimonio culturale (indicati in Tavola 4.a e 4.b).

2. Il progetto interessa, tutto il territorio comunale.

3. Gli Enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale, devono tendere, secondo quanto indicato dal PPTR della Regione Puglia nelle linee guida regionali dello scenario strategico, al:

- a) recupero e valorizzazione di beni culturali, anche attraverso interventi che rispettino criteri di sostenibilità ambientale e paesaggistica;
- b) recupero e valorizzazione di beni paesaggistici;
- c) miglioramento degli elementi che permettano la fruizione dei contesti topografici stratificati e le connessioni dei beni patrimoniali in rete;

TITOLO III: AMBITI PAESAGGISTICI, OBIETTIVI DI QUALITA' E NORMATIVE D'USO

CAPO I: AMBITI PAESAGGISTICI, OBIETTIVI DI QUALITA' E NORMATIVE D'USO

Art. 14 Ambiti paesaggistici

1. Il comune di Ugento fa parte dell'ambito paesaggistico 11 "Salento delle Serre", figura territoriale 11.1 "Le Serre Joniche".
2. L'adeguamento ha approfondito le analisi contenute nella scheda di ambito relativamente al territorio di Ugento e specifica, in coerenza con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso, le azioni e i progetti necessari per l'attuazione del PPTR.

Art. 15 Individuazione degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso

1. In coerenza con gli obiettivi generali e specifici dello scenario strategico di cui al TITOLO II, l'Adeguamento del PRG al PPTR attribuisce gli adeguati obiettivi di qualità e predispone le specifiche normative d'uso di cui al Capitolo 6 della "Tavola R.1 - Relazione generale".
2. Il perseguimento degli obiettivi di qualità è assicurato dalla normativa d'uso costituita da indirizzi, direttive e disposizioni normative riguardanti i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti ricadenti nel territorio comunale di cui al TITOLO IV.

TITOLO IV: DISCIPLINA DEI BENI PAESAGGISTICI E DEGLI ULTERIORI CONTESTI

CAPO I: GENERALITA'

Art. 16 Beni paesaggistici e ulteriori contesti

1. I beni paesaggistici nel territorio comunale comprendono:

i beni tutelati ai sensi dell'art. 142, comma 1, del Codice, ovvero le "aree tutelate per legge", con riferimento a:

- Territori costieri;
- Boschi;
- Parchi e riserve nazionali o regionali, nonché gli eventuali territori di protezione esterna dei parchi;
- Zone di interesse archeologico.

i beni tutelati ai sensi dell'art. 136 con riferimento a:

- Immobili e aree di notevole interesse pubblico.

2. Gli ulteriori contesti, come definiti dalle norme tecniche del PPTR, sono sottoposti a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione necessarie per assicurarne la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione.

3. Gli ulteriori contesti presenti nel territorio comunale sono:

- Versanti;
- Lame e gravine;
- Doline;
- Grotte;
- Geositi;
- Inghiottitoi;
- Cordoni dunari
- Reticolo idrografico di connessione della Rete Ecologica Regionale;
- Aree soggette a vincolo idrogeologico;
- Aree umide;
- Prati e pascoli naturali;
- Area di rispetto dei boschi;
- Siti di rilevanza naturalistica;
- Area di rispetto dei parchi e delle riserve regionali
- Città consolidata;
- Testimonianze della stratificazione insediativa;
- Area di rispetto delle componenti culturali e insediative;
- Paesaggi rurali;
- Strade a valenza paesaggistica;
- Strade panoramiche;
- Punti panoramici;

- Coni visuali.

4. I beni paesaggistici e gli ulteriori contesti sono individuati e delimitati in una cartografia numerica vettoriale, in formato shapefile nel sistema di riferimento WGS84-UTM33N e rappresentati nella "TAVOLE 2.a, 2.b, 3.a, 3.b, 4.a, 4.b" in scala 1:10.000.

5. Con riferimento ai beni paesaggistici, come individuati dal precedente comma 1, ogni modificazione dello stato dei luoghi è subordinata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui agli artt. 146 e 159 del Codice.

6. Con riferimento agli ulteriori contesti di cui al precedente comma 3, ogni piano, progetto o intervento è subordinato all'accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 69, comma 1.

7. Nei territori interessati dalla sovrapposizione di ulteriori contesti e beni paesaggistici vincolati ai sensi dell'articolo 134 del Codice si applicano tutte le relative discipline di tutela. In caso di disposizioni contrastanti prevale quella più restrittiva.

Art. 17 Suddivisione in strutture e componenti

1. In conformità al PPTR, per la descrizione dei caratteri del paesaggio, la Variante di Adeguamento del PRG al PPTR definisce tre strutture, a loro volta articolate in componenti ciascuna delle quali soggetta a specifica disciplina:

- a) Struttura idrogeomorfologica
 - Componenti geomorfologiche
 - Componenti idrologiche

- b) Struttura ecosistemica e ambientale
 - Componenti botanico-vegetazionali
 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

- c) Struttura antropica e storico-culturale
 - Componenti culturali e insediative
 - Componenti dei valori percettivi.

CAPO II: STRUTTURA IDRO-GEO-MORFOLOGICA

Art. 18 Individuazione delle componenti idrologiche

1. Le componenti idrologiche individuate dalla Variante di Adeguamento del PRG al PPTR presenti nel territorio comunale comprendono beni paesaggistici ed ulteriori contesti.

2. I beni paesaggistici sono costituiti da:

a) Territori costieri.

3. Gli ulteriori contesti sono costituiti da:

- a) Sorgenti;
- b) Reticolo idrografico di connessione della Rete Ecologica Regionale (R.E.R.);
- c) Aree soggette a vincolo idrogeologico.

Art. 19 Definizioni dei beni paesaggistici di cui alle componenti idrologiche

1. **Territori costieri** (art. 142, comma 1, lett. a, del Codice):

consistono nella fascia di profondità costante di 300 m, a partire dalla linea di costa individuata dalla Carta Tecnica Regionale, salvo le esclusioni di legge come cartografati nella "Tavola 2.b"

Art. 20 Definizioni degli ulteriori contesti di cui alle componenti idrologiche

1. **Sorgenti** (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice):

consistono in punti della superficie terrestre ove viene alla luce, in modo del tutto naturale, una portata apprezzabile di acqua sotterranea come cartografati nella "Tavola 2.a" con una fascia di salvaguardia di 25 m a partire dalla sorgente;

2. **Reticolo idrografico di connessione della R.E.R.** (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice):

consiste in corpi idrici, anche effimeri o occasionali, come delimitati nella "Tavola 2.a" e nella "Tavola 2.b" che includono una fascia di salvaguardia come cartografata nelle anzidette tavole.

3. **Aree soggette a vincolo idrogeologico** (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice):

consistono nelle aree tutelate ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma in materia di boschi e terreni montani", che sottopone a vincolo per motivi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque, come individuate nella "Tavola 2.b".

Art. 21 Indirizzi per le componenti idrologiche

1. Gli interventi che interessano le componenti idrologiche devono tendere a:

- a) coniugare il miglioramento della qualità chimico-fisica e biologica delle risorse idriche, l'equilibrio idraulico e il pareggio del bilancio idrologico regionale con il miglioramento della qualità ecologica e paesaggistica dei paesaggi dell'acqua;
- b) salvaguardare i caratteri identitari e le unicità dei paesaggi dell'acqua locali al fine di contrastare la tendenza alla loro cancellazione, omologazione e banalizzazione;
- c) limitare e ridurre le trasformazioni e l'artificializzazione del reticolo idrografico; migliorare le condizioni idrauliche nel rispetto del naturale deflusso delle acque e assicurando il deflusso minimo vitale dei corsi d'acqua;

- d) conservare e incrementare gli elementi di naturalità delle componenti idrologiche riducendo i processi di frammentazione degli habitat e degli ecosistemi fluviali, promuovendo l'inclusione degli stessi in un sistema di corridoi di connessione ecologica;
- e) garantire l'accessibilità e la fruibilità del reticolo idrografico anche attraverso interventi di promozione della mobilità dolce (ciclo-pedonale etc.).

2. Gli interventi che interessano le componenti idrologiche devono inoltre tendere a:

- a) garantire l'efficienza del reticolo idrografico drenante con particolare riguardo alla tutela delle lame e delle relative aree di pertinenza;
- b) salvaguardare gli equilibri idrici dei bacini carsici endoreici al fine di garantire la ricarica della falda idrica sotterranea e preservarne la qualità;
- c) promuovere tecniche tradizionali e innovative per l'uso efficiente e sostenibile della risorsa idrica.

3. I caratteri storico-identitari delle componenti idrologiche come le aree costiere di maggior pregio naturalistico, i paesaggi rurali costieri storici, i paesaggi fluviali del carsismo, devono essere salvaguardati e valorizzati.

4. Gli insediamenti costieri a prevalente specializzazione turistico-balneare devono essere riqualificati, migliorandone la qualità ecologica, paesaggistica, urbana e architettonica al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva e degli spazi e servizi per il turismo e per il tempo libero.

5. La pressione insediativa sugli ecosistemi costieri e fluviali deve essere ridotta attraverso progetti di sottrazione dei detrattori di qualità paesaggistica, interventi di bonifica ambientale e riqualificazione/rinaturalizzazione dei paesaggi degradati.

6. Nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico come definite all'art. 19, fatte salve le specifiche disposizioni previste dalle norme di settore, tutti gli interventi di trasformazione, compresi quelli finalizzati ad incrementare la sicurezza idrogeologica e quelli non soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi del Codice, devono essere realizzati nel rispetto dell'assetto paesaggistico, non compromettendo gli elementi storico-culturali e di naturalità esistenti, garantendo la permeabilità dei suoli.

Art. 22 Direttive per le componenti idrologiche

1. Gli Enti e i soggetti pubblici, nonché i soggetti privati, nei piani esecutivi di competenza e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:

- a) ai fini del perseguimento in particolare dell'indirizzo di cui al punto 1a dell'articolo che precede, realizzano strategie integrate e intersettoriali secondo i dettami della Direttiva europea 2000/60;
- b) ai fini del perseguimento in particolare dell'indirizzo di cui al punto 1b dell'articolo che precede, riqualificano il reticolo idrografico e le strade poderali come micro-corridoi ecologici e come itinerari ciclo-pedonabili per il loro riuso nel contesto dei progetti di itinerari ciclo-pedonali;
- c) ai fini del perseguimento dell'indirizzo di cui al punto 2a dell'articolo che precede:
 - assicurano adeguati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del reticolo idrografico finalizzati a incrementarne la funzionalità idraulica;

- riducono l'artificializzazione dei corsi d'acqua;
 - realizzano le opere di difesa del suolo e di contenimento dei fenomeni di esondazione a basso impatto ambientale ricorrendo a tecniche di ingegneria naturalistica;
 - assicurano la continuità idraulica impedendo l'occupazione delle aree di deflusso;
- d) ai fini del perseguimento dell'indirizzo di cui al punto 2b dell'articolo che precede:
- individuano e valorizzano naturalisticamente le aree di recapito finale di bacino endoreico;
 - prevedono misure atte a ridurre l'impermeabilizzazione dei suoli e a contrastare l'artificializzazione dei recapiti finali (vore e inghiottitoi) e il loro uso improprio come ricettori delle acque reflue urbane;
- e) ai fini del perseguimento dell'indirizzo di cui al punto 2c dell'articolo che precede:
- individuano i manufatti in pietra legati alla gestione tradizionale della risorsa idrica (cisterne, pozzi, canali, norie) al fine di garantirne la tutela e la funzionalità;
 - prevedono misure atte a promuovere il recupero delle tradizionali tecniche di aridocoltura, di raccolta dell'acqua piovana e riuso delle acque;
 - nelle nuove urbanizzazioni promuovono la realizzazione di cisterne di raccolta dell'acqua piovana, della relativa rete di distribuzione e dei conseguenti punti di presa per il successivo utilizzo nella rete duale;
- f) ai fini del perseguimento dell'indirizzo di cui al comma 4 dell'articolo che precede, prevedono ove necessario interventi di riqualificazione e rinaturalizzazione al fine di:
- creare una cintura costiera di spazi ad alto grado di naturalità finalizzata a potenziare la resilienza ecologica dell'ecotono costiero (ripristino dei sistemi naturali di difesa dall'erosione e dall'intrusione salina e dei meccanismi naturali di ripascimento degli arenili);
 - potenziare la connessione e la connettività ecologica tra costa ed entroterra;
 - contrastare il processo di formazione di nuova edificazione.
- g) ai fini del perseguimento degli indirizzi di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo che precede, promuovono progetti di declassamento delle strade litoranee a rischio di erosione e inondazione e la loro riqualificazione paesaggistica in percorsi attrezzati per la fruizione lenta dei litorali.
- h) ai fini del perseguimento dell'indirizzo di cui al comma 4 dell'articolo che precede, prevedono interventi di rigenerazione e riqualificazione urbanistica del patrimonio turistico ricettivo esistente, promuovendone ed incentivandone la riqualificazione ecologica attraverso:
- l'efficientamento energetico anche con l'impiego di energie rinnovabili di pertinenza di insediamenti esistenti e ad essi integrati e che non siano visibili dai punti di vista panoramici e dagli spazi pubblici;
 - l'uso di materiali costruttivi ecocompatibili;
 - l'adozione di sistemi per la raccolta delle acque piovane;
 - la dotazione di una rete idrica fognaria duale o l'adozione di sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione;
 - la disimpermeabilizzazione degli spazi aperti quali parcheggi, aree di sosta, stabilimenti balneari, piazzali pubblici e privati;
- i) individuano le componenti idrogeologiche che sono parte integrante di un sistema di corridoi ecologici connessi alla rete ecologica regionale.

Art. 23 Prescrizioni per i Territori costieri

Cfr Elaborato R.3 – Disciplina d'uso dei Territori Costieri

Art. 24 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le “sorgenti”

1. Nei territori interessati dalla presenza di Sorgenti, come definite all'art. 20, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui al successivo comma 2.

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 69, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, **si considerano non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 15 e in particolare quelli che comportano:

- a) realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia, ad eccezione delle opere finalizzate al recupero/ripristino dei valori paesistico/ambientali, alla messa in sicurezza delle aree o al miglioramento del deflusso delle acque, e strettamente legate alla tutela della sorgente;
- b) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili, salvo il trasferimento di quelli privi di valore identitario e paesaggistico al di fuori dell'area individuata nella tav. 6.1.2, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio;
- c) rimozione della vegetazione arborea e arbustiva con esclusione degli interventi colturali atti ad assicurare la conservazione e integrazione dei complessi vegetazionali naturali esistenti e delle cure previste dalle prescrizioni di polizia forestale;
- d) trasformazione profonda dei suoli, dissodamento o movimento di terre, e qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno;
- e) sversamento dei reflui, realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;
- f) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia;
- g) nuove attività estrattive e ampliamenti;
- h) realizzazione di nuovi tracciati viari o adeguamento di tracciati esistenti, con l'esclusione dei soli interventi di manutenzione della viabilità che non comportino opere di impermeabilizzazione;
- i) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile.

Art. 25 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per il Reticolo idrografico di connessione della R.E.R.

1. Nei territori interessati dalla presenza del reticolo idrografico di connessione della RER, come definito all'art. 20, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2 e 3.

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 69, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, **si considerano non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 15.

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 15, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, sono ammissibili, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

- a) trasformazione del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente a condizione che:
 - garantiscano la salvaguardia o il ripristino dei caratteri naturali, morfologici e storico-culturali del contesto paesaggistico;
 - non interrompano la continuità del corso d'acqua e assicurino nel contempo l'incremento della superficie permeabile e la rimozione degli elementi artificiali che compromettono visibilità, fruibilità e accessibilità del corso d'acqua;
 - garantiscano la salvaguardia delle visuali e dell'accessibilità pubblica ai luoghi dai quali è possibile godere di tali visuali;
 - assicurino la salvaguardia delle aree soggette a processi di rinaturalizzazione;
- b) realizzazione e ampliamento di attrezzature di facile amovibilità di piccole dimensioni per attività connesse al tempo libero, realizzate in materiali naturali, che non compromettano i caratteri dei luoghi, non aumentino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e non comportino l'aumento di superficie impermeabile, prevedendo idonee opere di mitigazione degli impatti;
- c) realizzazione di impianti per la produzione di energia così come indicati nella parte seconda dell'elaborato 4.4.1 del PPTR "Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile".

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

- a) per la ricostituzione della continuità ecologica del corso d'acqua attraverso opere di rinaturalizzazione dei tratti artificializzati;
- b) per la ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico;
- c) per la realizzazione di percorsi di mobilità dolce attraverso l'adeguamento della viabilità esistente, senza interventi di impermeabilizzazione e correttamente inseriti nel paesaggio;
- d) per la rimozione di tutti gli elementi artificiali estranei all'alveo che ostacolano il naturale decorso delle acque.

Art. 26 Individuazione delle componenti geomorfologiche

1. Le componenti geomorfologiche individuate dalla Variante di Adeguamento del PRG al PPTR presenti nel territorio comunale comprendono gli ulteriori contesti costituiti da:

- a) Versanti;
- b) Lame e Gravine;
- c) Doline;

- d) Grotte;
- e) Geositi;
- f) Inghiottitoi;
- g) Cordoni dunari.

Art. 27 Definizioni degli ulteriori contesti di cui alle componenti geomorfologiche

1. Versanti (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice):

consistono in parti di territorio a forte acclività, aventi pendenza superiore al 20%, come individuate nella "Tavola 2.b".

2. Lame e Gravine (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice):

consistono in solchi erosivi di natura carsica, peculiari del territorio pugliese, dovuti all'azione naturale di corsi d'acqua di natura episodica, come delimitate nella "Tavola 2.b".

3. Doline (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice):

consistono in forme carsiche di superficie, costituite da depressioni della superficie terrestre con un orlo morfologico pronunciato di forma poligonale che ne segna il limite esterno rispetto alle aree non interessate dal processo di carsogenesi, come individuate nella "Tavola 2.b".

4. Grotte (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice):

consistono in cavità sotterranee di natura carsica generate dalla corrosione di rocce solubili, anche per l'azione delle acque sotterranee, alla quale si aggiunge, subordinatamente, anche il fenomeno dell'erosione meccanica, come individuate nella "Tavola 2.a" e nella "Tavola 2.b" con relativa fascia di salvaguardia pari a 100 m.

5. Geositi (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice):

consistono in formazioni geologiche di particolare significato geomorfologico e paesaggistico, ovvero in qualsiasi località, area o territorio in cui possa essere definibile un interesse geologico, geomorfologico, idrogeologico, paleontologico e pedologico, significativo della geodiversità del territorio, quali doline di particolare valore paesaggistico, come cartografati nella nella "Tavola 2.b".

6. Inghiottitoi (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice):

consistono in varchi o cavità carsiche, localmente definite anche vore, abissi, gravi, voragini, a sviluppo prevalentemente verticale, attraverso cui le acque superficiali possono penetrare in profondità e alimentare le falde idriche profonde, come delimitati nella "Tavola 2.a" e nella "Tavola 2.b" con relativa fascia di salvaguardia pari a 50 m.

7. Cordoni dunari (art.143, comma 1, lett. e, del Codice), consistono in areali in cui sono presenti accumuli naturali di materiale originati da processi di trasporto eolico, sia in fase attiva di modellamento, sia più antichi e, talvolta, anche parzialmente occupati in superficie da strutture antropiche, come individuati nella "Tavola 2.b".

Art. 28 Indirizzi per le componenti geomorfologiche

1. Gli interventi che interessano le componenti geomorfologiche devono tendere a:

- a) valorizzarne le qualità paesaggistiche assicurando la salvaguardia del territorio sotto il profilo idrogeologico e sismico;
- b) prevenirne pericolosità e rischi nel rispetto delle caratteristiche paesaggistiche dei luoghi.

2. Gli interventi che interessano le gravine e le lame devono garantire il loro ruolo di componenti idrauliche, ecologiche e storico testimoniali del paesaggio locale, assicurando il mantenimento pervio della sezione idraulica, salvaguardando gli elementi di naturalità, mitigando i processi di frammentazione degli habitat e degli ecosistemi, promovendo l'inclusione degli stessi in un sistema di corridoi di connessione ecologica.

3. L'insieme dei solchi erosivi di natura carsica deve essere oggetto di interventi di riqualificazione ecologico-naturalistica e di ricostruzione delle relazioni tra insediamenti e valori di contesto (masserie, viabilità, siti archeologici etc.) che ne consentano la ricostruzione delle complesse relazioni ecologiche e paesistiche, garantendo l'accessibilità e la fruibilità esclusivamente attraverso mobilità dolce (ciclo-pedonale etc.) con limitato impatto paesaggistico e ambientale.

Art. 29 Direttive per le componenti geomorfologiche

1. Gli Enti e i soggetti pubblici, nonché i soggetti privati, nei piani esecutivi di competenza e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:

- a) promuovono azioni di salvaguardia e tutela delle superfici boscate come aree per la difesa dai dissesti geomorfologici e per la ricarica della falda idrica sotterranea;
- b) individuano e tutelano le manifestazioni carsiche epigee e ipogee, con riferimento particolare alle doline e agli inghiottitoi carsici;
- c) prevedono misure atte a ridurre l'impermeabilizzazione dei suoli e a contrastare l'artificializzazione dei recapiti finali (vore e inghiottitoi) e il loro uso improprio come ricettori delle acque reflue urbane;
- d) promuovono opere di riqualificazione paesaggistica, naturalistica e di valorizzazione fruitiva nei territori interessati da attività estrattive dismesse.
- e) promuovono opere atte a contrastare l'erosione dei cordoni dunari e incentivarne la loro rinaturalizzazione.

2. Gli Enti locali, in sede di adeguamento o formazione dei piani urbanistici di competenza, propongono l'individuazione di:

- a) ulteriori doline meritevoli di tutela e valorizzazione dal punto di vista paesaggistico cui si applica la disciplina prevista dalle presenti norme per i "Geositi", gli "Inghiottitoi", e i "Cordoni dunari";
- b) ulteriori località, aree o territori in cui possa essere definibile un interesse geologico, geomorfologico, idrogeologico, paleontologico e pedologico, significativo della geodiversità della regione meritevoli di tutela e valorizzazione dal punto di vista paesaggistico cui si applica la disciplina prevista dalle presenti norme per i "Geositi", gli "Inghiottitoi", e i "Cordoni dunari".

3. Le componenti geomorfologiche individuate nel "Catasto dei geositi" di cui all'art. 3 della L.R.4 dicembre 2009, n. 33 "Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico", nella fase di adeguamento

dei piani locali territoriali, urbanistici e di settore, sono sottoposte, oltre che alle norme di tutela di cui all'art. 6 della stessa legge e alle eventuali norme dei Piani di Assetto Idrogeologico, anche alle disposizioni previste dalle presenti norme per i "Geositi", gli "Inghiottitoi" e i "Cordoni dunari".

4. Le cavità, comunque denominate, individuate nel "Catasto delle grotte e delle cavità artificiali" di cui all'art. 4 della L.R.4 dicembre 2009, n. 33 "Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico", nella fase di adeguamento dei piani locali territoriali, urbanistici e di settore, sono sottoposte, oltre che alle norme di tutela di cui all'art. 6 della stessa legge e alle eventuali norme dei Piani di Assetto Idrogeologico, anche alle misure di salvaguardia e utilizzazione previste dalle presenti norme per le "Grotte".

Art. 30 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per i "Versanti"

1. Nei territori interessati dalla presenza di "Versanti", come definiti all'art. 27, comma 1, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2 e 3.

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 69, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, **si considerano non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 15 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

- a) alterazioni degli equilibri idrogeologici o dell'assetto morfologico generale del versante;
- b) ogni trasformazione di aree boschive ad altri usi, con esclusione degli interventi colturali eseguiti secondo criteri di silvicoltura naturalistica atti ad assicurare la conservazione e integrazione dei complessi vegetazionali naturali esistenti e delle cure previste dalle prescrizioni di polizia forestale;
- c) nuove attività estrattive e ampliamenti;
- d) realizzazione di nuclei insediativi che compromettano le caratteristiche morfologiche e la qualità paesaggistica dei luoghi;
- e) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato 4.4.1 del PPTR "Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile".

3. Tutti i piani, progetti e interventi **ammissibili** perché non indicati al comma 2, compresi quelli finalizzati ad incrementare la sicurezza idrogeologica, devono essere realizzati nel rispetto dell'assetto paesaggistico, non compromettendo gli elementi storico-culturali e di naturalità esistenti, garantendo elevati livelli di piantumazione e di permeabilità dei suoli, assicurando la salvaguardia delle visuali e dell'accessibilità pubblica ai luoghi dai quali è possibile godere di tali visuali, e prevedendo per la divisione dei fondi:

- a) muretti a secco realizzati con materiali locali e nel rispetto dei caratteri costruttivi e delle qualità paesaggistiche dei luoghi;
- b) siepi vegetali realizzate con specie arbustive e arboree autoctone, ed eventualmente anche recinzioni a rete coperte da vegetazione arbustiva e rampicante autoctona;
- c) in ogni caso con un congruo numero di varchi per permettere il passaggio della fauna selvatica.

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

- a) di manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo stato di conservazione, senza smantellamento totale del manufatto;
- b) per la realizzazione di percorsi per la “mobilità dolce” su viabilità esistente, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio.

Art. 31 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le “Lame e gravine”

1. Nei territori interessati dalla presenza di “Lame e gravine”, come definite all’art. 27 comma 2, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2 e 3.
2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 69, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d’uso di cui all’Art. 15 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:
 - a) trasformazioni del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente che:
 - compromettono i caratteri naturali, morfologici e storico-culturali del contesto paesaggistico;
 - interrompono la continuità delle lame e delle gravine o ne compromettono la loro visibilità, fruibilità e accessibilità;
 - b) escavazioni ed estrazioni di materiali litoidi;
 - c) nuove attività estrattive e ampliamenti;
 - d) trasformazione profonda dei suoli, dissodamento o movimento di terra, e qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno;
 - e) sversamento dei reflui non trattati a norma di legge, realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;
 - f) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell’elaborato 4.4.1 del PPTR “Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile”;
 - g) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile.
3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d’uso di cui all’art. 15, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, **sono ammissibili**, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:
 - a) salvaguardia e integrazione dei complessi vegetazionali naturali esistenti e delle cure previste dalle prescrizioni di polizia forestale;
 - b) adeguamento di tracciati viari e ferroviari esistenti che non comportino alterazioni dell’idrologia e non compromettano i caratteri morfologici, ecosistemici e paesaggistici;
 - c) ristrutturazione di manufatti edilizi legittimamente esistenti e privi di valore identitario, destinati ad attività connesse con l’agricoltura senza alcun aumento di volumetria.

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

- a) per la realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" su viabilità esistente e correttamente inserite nel paesaggio;
- b) strettamente legati alla tutela della lama o gravina e delle componenti ecologiche e storico-culturali che la caratterizzano, alla sistemazione della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idrico senza opere di artificializzazione, al disinquinamento ed alla disinfezione del corso d'acqua e al recupero/ripristino dei valori ecologici e paesistico/ambientali;
- c) per la ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico.

Art. 32 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le "Grotte"

1. Nei territori interessati dalla presenza di Grotte, come definite all'art. 27, comma 4, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2 e 3.

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 69, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, **si considerano non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 15 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

- a) modificazione dello stato dei luoghi che non siano finalizzate al mantenimento dell'assetto geomorfologico, paesaggistico e dell'equilibrio eco-sistemico;
- b) interventi di nuova edificazione;
- c) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili, salvo il trasferimento di quelli privi di valore identitario e paesaggistico al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio;
- d) sversamento dei reflui, realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;
- e) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato 4.4.1 del PPTR "Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile";
- f) trasformazione profonda dei suoli, dissodamento o movimento di terre, o qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno;
- g) nuove attività estrattive e ampliamenti;
- h) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra etc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile.

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 69, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'Art. 15, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, **sono ammissibili**, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

- a) ristrutturazione di edifici esistenti privi di valore identitario e paesaggistico, purché essi garantiscano:
 - il corretto inserimento paesaggistico, senza aumento di volumetria e di superficie coperta;
 - l'aumento di superficie permeabile;
 - il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;
- b) realizzazione di infrastrutture al servizio degli insediamenti esistenti, purché utilizzino materiale ecocompatibili e la posizione e la disposizione planimetrica non contrasti con la morfologia dei luoghi;
- c) realizzazione di opere infrastrutturali a rete, pubbliche e/o di pubblica utilità, interrato e senza opere connesse fuori terra, a condizione che siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità individuate dall'adeguamento, siano di dimostrata assoluta necessità e non siano localizzabili altrove.

Art. 33 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per i "Geositi", gli "Inghiottitoi" e i "Cordoni dunari"

1. Nei territori interessati dalla presenza di "Geositi", "Inghiottitoi" e "Cordoni dunari", come definiti all'art. 27 comma 5, 6 e 7 si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2 e 3.

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 69, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, **si considerano non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 15 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

- a) modificazione dello stato dei luoghi;
- b) interventi di nuova edificazione;
- c) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili, salvo il trasferimento di quelli privi di valore identitario e paesaggistico al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio;
- d) sversamento dei reflui, realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;
- e) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia;
- f) trasformazione profonda dei suoli, dissodamento o movimento di terre, o qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno;
- g) nuove attività estrattive e ampliamenti;
- h) forestazione delle doline;
- i) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e

bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;

j) per gli inghiottitoi in particolare non sono ammissibili tutti gli interventi che ne alterino il regime idraulico e che possano determinarne l'occlusione.

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 15, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, **sono ammissibili**, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

a) ristrutturazione degli edifici legittimamente esistenti e privi di valore identitario, con esclusione di interventi che prevedano la demolizione e ricostruzione, purché essi garantiscano:

- il corretto inserimento paesaggistico, senza aumento di volumetria e di superficie coperta;
- l'aumento di superficie permeabile;
- il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili.

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

a) finalizzati al mantenimento e all'eventuale recupero dell'assetto geomorfologico, paesaggistico e della funzionalità e dell'equilibrio eco-sistemico;

b) per i cordoni dunari, che prevedano opere di rifacimento dei cordoni degradati, (per es. mediante l'utilizzo di resti morti di *Posidonia oceanica*, e le opere di ingegneria naturalistica che facilitino il deposito naturale della sabbia).

CAPO III: STRUTTURA ECOSISTEMICA E AMBIENTALE

Art. 34 Individuazione delle componenti botanico-vegetazionali e controllo paesaggistico

1 Le componenti idrologiche individuate dalla Variante di Adeguamento del PRG al PPTR presenti nel territorio comunale comprendono beni paesaggistici ed ulteriori contesti.

2. I beni paesaggistici sono costituiti da:

a) Boschi.

3. Gli ulteriori contesti sono costituiti da:

a) Aree umide;

b) Prati e pascoli naturali;

c) Area di rispetto dei Boschi.

Art. 35 Definizioni dei beni paesaggistici di cui alle componenti botanico-vegetazionali

1. Boschi (art. 142, comma 1, lett. g, del Codice):

consistono nei territori coperti da foreste, da boschi e da macchie, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e in quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 227, come cartografati nella "Tavola 3.a" e nella "Tavola 3.b".

Art. 36 Definizioni degli ulteriori contesti di cui alle componenti botanico-vegetazionali

1. Aree umide (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice):

consistono nelle paludi, gli acquitrini, le torbe e i bacini naturali o artificiali, permanenti o temporanei, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra, o salata, caratterizzate da flora e fauna igrofile, come cartografate nella "Tavola 3.b".

2. Prati e pascoli naturali (art 143, comma 1, lett. e, del Codice):

consistono nei territori coperti da formazioni erbose naturali e seminaturali permanenti, utilizzati come foraggiere a bassa produttività di estensione di almeno un ettaro o come diversamente specificato. Sono inclusi tutti i pascoli secondari sia emicriptofitici sia terofitici diffusi in tutto il territorio regionale principalmente su substrati calcarei, caratterizzati da grande varietà floristica, variabilità delle formazioni e frammentazione spaziale elevata, come cartografati nella "Tavola 3.b".

3. Area di rispetto dei boschi (art 143, comma 1, lett. e, del Codice):

consiste in una fascia di salvaguardia, come cartografata nella "Tavola 3.a" e nella "Tavola 3.b" e precisamente:

- 20 m dal perimetro esterno delle aree boscate che hanno un'estensione inferiore a 1 ettaro;
- 50 m dal perimetro esterno delle aree boscate che hanno un'estensione compresa tra 1 ettaro e 3 ettari;
- 100 m dal perimetro esterno delle aree boscate che hanno un'estensione superiore a 3 ettari.

Art. 37 Indirizzi per le componenti botanico-vegetazionali

1. Gli interventi che interessano le componenti botanico-vegetazionali devono tendere a:

- a) limitare e ridurre gli interventi di trasformazione e artificializzazione delle aree a boschi e macchie, dei prati e pascoli naturali, e delle aree umide;
- b) recuperare e ripristinare le componenti del patrimonio botanico, floro-vegetazionale esistente;
- c) recuperare e riutilizzare il patrimonio storico esistente anche nel caso di interventi a supporto delle attività agro-silvo-pastorali;
- d) prevedere l'uso di tecnologie eco-compatibili e tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo e conseguire un corretto inserimento paesaggistico;
- e) concorrere a costruire habitat coerenti con la tradizione dei paesaggi mediterranei ricorrendo a tecnologie della pietra e del legno e, in generale, a materiali ecocompatibili, rispondenti all'esigenza di salvaguardia ecologica e promozione di biodiversità.

2. Nelle zone a bosco è necessario favorire:

- a) il ripristino del potenziale vegetazionale esistente proteggendo l'evoluzione naturale delle nuove formazioni spontanee;
- b) la manutenzione e il ripristino di piccole raccolte d'acqua e pozze stagionali;
- c) la manutenzione, senza demolizione totale, dei muretti a secco esistenti e la realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali ed in pietra calcarea;
- d) la conversione delle produzioni agricole verso modelli di agricoltura biologica nelle aree contigue ai boschi;
- e) la protezione degli equilibri idrogeologici di vasti territori dalle azioni di dilavamento, erosione e desertificazione dei suoli attraverso la rinaturalizzazione delle aree percorse dagli incendi.

3. Nelle zone a prato e pascolo naturale è necessario favorire:

- a) il ripristino del potenziale vegetazionale esistente proteggendo l'evoluzione naturale delle nuove formazioni spontanee a pascolo naturale;
- b) la manutenzione e il ripristino di piccole raccolte d'acqua e pozze stagionali;
- c) la manutenzione, senza demolizione totale, dei muretti a secco esistenti e la realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali ed in pietra calcarea;
- d) il contenimento della vegetazione arbustiva nei pascoli aridi;
- e) l'incentivazione delle pratiche pastorali tradizionali estensive;
- f) la ricostituzione di pascoli aridi tramite la messa a riposo dei seminativi;
- g) la coltivazione di essenze officinali con metodi di agricoltura biologica.

4. Nelle aree degradate per effetto di pratiche di "spietramento" è necessario favorire, anche predisponendo forme di premialità ed incentivazione:

- a) la riconnessione e l'inclusione delle aree sottoposte a spietramento nel sistema di Rete Ecologica Regionale (RER), ricostituendo i paesaggi della steppa mediterranea e mitigando i processi di frammentazione degli habitat e degli ecosistemi;
- b) la protezione degli equilibri idrogeologici di vasti territori dalle azioni di dilavamento, erosione e desertificazione dei suoli attraverso il recupero dei pascoli;
- c) il rilancio dell'economia agro-silvo-pastorale.

Art. 38 Direttive per le componenti botanico-vegetazionali

1. Gli Enti e i soggetti pubblici, nonché i soggetti privati, nei piani esecutivi di competenza e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:

- a) perseguono politiche di manutenzione, valorizzazione, riqualificazione del paesaggio naturale e colturale tradizionale al fine della conservazione della biodiversità; di protezione idrogeologica e delle condizioni bioclimatiche; di promozione di un turismo sostenibile basato sull'ospitalità rurale diffusa e sulla valorizzazione dei caratteri identitari dei luoghi.
- b) individuano anche cartograficamente il reticolo dei muretti a secco al fine di tutelarli integralmente da fenomeni di trasformazione e alterazione;
- c) intraprendono misure atte a promuovere la realizzazione del Progetto territoriale per il paesaggio regionale "Rete ecologica regionale";
- d) evitano trasformazioni che compromettano la funzionalità della rete ecologica per la biodiversità, in particolare relativamente alle lame, ai pascoli, ai boschi residui ed al sistema dei muretti a secco.

2. Gli enti e i soggetti pubblici, nei piani urbanistici, territoriali e di settore di competenza:
- a) includono le componenti ecosistemiche in un sistema di aree a valenza naturale connesso alla Rete Ecologica Regionale e ne stabiliscono le regole di valorizzazione e conservazione;
 - b) individuano le aree compromesse e degradate all'interno delle quali attivare processi di rinaturalizzazione e di riqualificazione ambientale e paesaggistica;
 - c) disciplinano i caratteri tipologici delle edificazioni a servizio delle attività agricole, ove consentite, nonché le regole per un corretto inserimento paesaggistico delle opere;
 - d) in sede di formazione o adeguamento ridefiniscono alle opportune scale di dettaglio l'area di rispetto dei boschi;
 - e) individuano le specie arboree endemiche a rischio di sopravvivenza ed incentivano progetti di riproduzione e specifici piani di protezione per la loro salvaguardia.

Art. 39 Prescrizioni per "Boschi"

1. Nei territori interessati dalla presenza di boschi, come definiti all'art. 35, comma 1, si applicano le prescrizioni di cui ai successivi commi 2 e 3.

2. **Non sono ammissibili** piani, progetti e interventi che comportano:

- a) trasformazione e rimozione della vegetazione arborea od arbustiva. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla gestione forestale, quelli volti al ripristino/recupero di situazioni degradate, le normali pratiche silvocolturali che devono perseguire finalità naturalistiche quali: evitare il taglio a raso nei boschi se non disciplinato dalle prescrizioni di polizia forestale, favorire le specie spontanee, promuovere la conversione ad alto fusto; devono inoltre essere coerenti con il mantenimento/ripristino della sosta e della presenza di specie faunistiche autoctone;
- b) allevamento zootecnico di tipo intensivo;
- c) nuova edificazione, fatti salvi gli interventi indicati al comma 3;
- d) demolizione e ricostruzione di edifici e di infrastrutture stabili esistenti, salvo il trasferimento di quelli privi di valore identitario e paesaggistico al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio;
- e) apertura di nuove infrastrutture per la mobilità, ad eccezione di quelle finalizzate alla gestione e protezione dei complessi boscati;
- f) impermeabilizzazione di strade rurali;
- g) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;
- h) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato 4.4.1 del PPTR "Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile";
- i) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;

- j) nuove attività estrattive e ampliamenti;
- k) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali con alta valenza ecologica e paesaggistica;
- l) realizzazione di vasche, piscine e cisterne a cielo aperto.

3. Fatta salva la procedura di autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 69, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 15, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, **sono ammissibili**, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

- a) ristrutturazione degli edifici esistenti, con esclusione di quelli che prevedano la demolizione e ricostruzione, purché essi garantiscano:
 - il corretto inserimento paesaggistico, senza aumento di volumetria e di superficie coperta;
 - l'aumento di superficie permeabile;
 - il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili.
- b) miglioramento strutturale della viabilità esistente con realizzazione di strati superficiali di materiale inerte lapideo e in terra costipata, includendo, ove possibile, adeguati cunicoli di attraversamento per la fauna;
- c) realizzazione di aree di sosta e pic-nic nelle radure, senza interventi di impermeabilizzazione dei suoli ed evitando l'inserimento di elementi dissonanti;
- d) divisione dei fondi mediante:
 - muretti a secco realizzati con materiali locali e nel rispetto dei caratteri costruttivi e delle qualità paesaggistiche dei luoghi, in ogni caso con la previsione di un congruo numero di varchi per permettere il passaggio della fauna selvatica;
 - siepi vegetali realizzate con specie arbustive e arboree autoctone, ed eventualmente anche recinzioni a rete coperte da vegetazione arbustiva e rampicante autoctona, in ogni caso con la previsione di un congruo numero di varchi per permettere il passaggio della fauna selvatica.
- e) ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti destinati ad attività strettamente connesse con l'attività silvo-agro-pastorale, purché effettuati nel rispetto di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici locali del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili.

4. Nel rispetto delle norme per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

- a) di demolizione senza ricostruzione, o a condizione che la ricostruzione avvenga al di fuori della fascia tutelata, di edifici esistenti e/o parti di essi dissonanti e in contrasto con le peculiarità paesaggistiche dei luoghi;
- b) di manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo stato di conservazione, senza smantellamento totale del manufatto;
- c) di realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" su viabilità esistente, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio;
- d) di forestazione impiegando solo specie arboree e arbustive autoctone secondo i principi della silvicoltura naturalistica;

- e) di ristrutturazione dei manufatti all'interno di complessi campeggistici esistenti solo se finalizzati all'adeguamento funzionale degli stessi e alla loro messa in sicurezza, nell'ambito della sagoma esistente, garantendo il carattere temporaneo dei manufatti e la salvaguardia della vegetazione arborea esistente;
- f) di sistemazione idrogeologica e rinaturalizzazione dei terreni con il ricorso esclusivo a metodi e tecniche di ingegneria naturalistica.

Art. 40 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'Area di rispetto dei boschi

1. Nei territori interessati dalla presenza di aree di rispetto dei boschi, come definite all'art. 36, comma 3, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2 e 3.

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 69, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, **si considerano non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 15 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

- a) trasformazione e rimozione della vegetazione arborea od arbustiva. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla gestione forestale, quelli volti al ripristino/recupero di situazioni degradate, le normali pratiche silvo-agropastorale che non compromettano le specie spontanee e siano coerenti con il mantenimento/ripristino della sosta e della presenza di specie faunistiche autoctone;
- b) nuova edificazione;
- c) apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle finalizzate alla gestione e protezione dei complessi boscati, e l'impermeabilizzazione di strade rurali;
- d) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;
- e) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi impianti di energia rinnovabile;
- f) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;
- g) nuove attività estrattive e ampliamenti;
- h) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica.
- i) è consentita la messa in sicurezza dei fronti di cava se effettuata con tecniche di ingegneria naturalistica.

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 15, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, sono ammissibili, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

a) trasformazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, purché detti piani e/o progetti e interventi:

- siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale degli immobili, all'efficientamento energetico e alla sostenibilità ecologica;
- comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi;
- assicurino l'incremento della superficie permeabile e la rimozione degli elementi artificiali che compromettono la tutela dell'area boscata;
- garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;
- incentivino la fruizione pubblica del bene attraverso la riqualificazione ed il ripristino di percorsi pedonali abbandonati e/o la realizzazione di nuovi percorsi pedonali, garantendo comunque la permeabilità degli stessi.

b) realizzazione di impianti tecnici di modesta entità quali cabine elettriche, cabine di decompressione per gas e impianti di sollevamento, punti di riserva d'acqua per spegnimento incendi, e simili;

c) costruzione di impianti di captazione e di accumulo delle acque purché non alterino sostanzialmente la morfologia dei luoghi;

d) realizzazione di strutture facilmente rimovibili di piccole dimensioni per attività connesse al tempo libero, realizzate in materiali eco-compatibili, che non compromettano i caratteri dei luoghi, non aumentino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e non comportino l'aumento di superficie impermeabile, prevedendo idonee opere di mitigazione degli impatti;

e) realizzazione di annessi rustici e di altre strutture strettamente funzionali alla conduzione del fondo. I manufatti consentiti dovranno essere realizzati preferibilmente in adiacenza alle strutture esistenti, e dovranno mantenere, recuperare o ripristinare tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

a) di rimboschimento a scopo produttivo se effettuati con modalità rispondenti ai caratteri paesistici dei luoghi;

b) atti ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio con l'ambiente per la tutela dei complessi vegetazionali esistenti;

c) di ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti destinati ad attività strettamente connesse con l'attività alla presenza del bosco (educazione, tempo libero e fruizione, manutenzione e controllo);

d) di manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo stato di conservazione, senza smantellamento totale del manufatto;

e) per la realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" e spazi di sosta, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio;

f) di ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico.

Art. 41 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le aree umide

1. Nei territori interessati dalla presenza di aree umide, come definite all'art. 36, comma 1, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2 e 3.

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 69, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, **si considerano non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 15 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

- a) modificazione dello stato dei luoghi;
- b) nuova edificazione;
- c) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti;
- d) nuove attività estrattive e ampliamenti;
- e) bonifica e prosciugamento, anche se solo temporaneo; variazione improvvisa e consistente del livello dell'acqua; riduzione della superficie di isole o zone affioranti. Sono fatti salvi gli interventi necessari per la manutenzione, la sicurezza e il corretto funzionamento idraulico delle vasche e dei canali di bonifica;
- f) utilizzazione dei diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione della rete idraulica (canali di irrigazione, fossati, scoline e canali collettori).
- g) sversamento dei reflui, realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;
- h) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile.

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 15, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, sono ammissibili, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

- a) ristrutturazione degli edifici esistenti che prevedano la demolizione e ricostruzione, purché essi garantiscano:
 - il corretto inserimento paesaggistico, senza aumento di volumetria e di superficie coperta;
 - l'aumento di superficie permeabile;
 - il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;
- b) realizzazione di strutture facilmente rimovibili di piccole dimensioni, esclusivamente per attività connesse alla gestione e fruizione dei siti tutelati che non compromettano gli elementi naturali;
- c) realizzazione di infrastrutture a rete al servizio degli insediamenti esistenti, purché la posizione e la disposizione del tracciato non compromettano gli elementi naturali oggetto di tutela.

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

- a) finalizzati al mantenimento e al recupero dell'equilibrio ecosistemico e al recupero della funzionalità naturale della zona umida;

- b) di demolizione senza ricostruzione, o a condizione che la ricostruzione avvenga al di fuori della fascia tutelata, di edifici esistenti e/o parti di essi dissonanti e in contrasto con le peculiarità paesaggistiche dei luoghi;
- c) di manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo stato di conservazione, senza smantellamento totale del manufatto;
- d) di realizzazione di percorsi per la “mobilità dolce” su viabilità esistente, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio.

Art. 42 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per “Prati e pascoli naturali”

1. Nei territori interessati dalla presenza di Prati e pascoli naturali come definiti all’art. 36, comma 2, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2 e 3.

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 69, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, **si considerano non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d’uso di cui all’art. 15 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

- a) rimozione della vegetazione erbacea, arborea od arbustiva naturale, fatte salve le attività agrosilvopastorali e la rimozione di specie alloctone invasive;
- b) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica;
- c) dissodamento e macinazione delle pietre nelle aree a pascolo naturale;
- d) conversione delle superfici a vegetazione naturale in nuove colture agricole e altri usi;
- e) nuovi manufatti edilizi a carattere non agricolo;
- f) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell’elaborato 4.4.1 del PPTR “Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile”;
- g) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti. Fanno eccezione i sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti idrica/fognaria duale, di sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione. L’installazione di tali sistemi tecnologici deve essere realizzata in modo da mitigare l’impatto visivo, non alterare la struttura edilizia originaria, non comportare aumenti di superficie coperta o di volumi, non compromettere la lettura dei valori paesaggistici;
- h) nuove attività estrattive e ampliamenti, fatta eccezione per attività estrattive connesse con il reperimento di materiali di difficile reperibilità (come definiti dal P.R.A.E.).

3. Tutti i piani, progetti e interventi **ammissibili** perché non indicati al comma 2, devono essere realizzati nel rispetto dell’assetto paesaggistico, non compromettendo gli elementi storico-culturali e di naturalità esistenti, garantendo elevati livelli di piantumazione e di permeabilità dei suoli, assicurando la salvaguardia delle visuali e dell’accessibilità pubblica ai luoghi dai quali è possibile godere di tali visuali, e prevedendo per l’eventuale divisione dei fondi:

- a) muretti a secco realizzati con materiali locali e nel rispetto dei caratteri costruttivi e delle qualità paesaggistiche dei luoghi;

- b) siepi vegetali realizzate con specie arbustive e arboree autoctone, ed eventualmente anche recinzioni a rete coperte da vegetazione arbustiva e rampicante autoctona;
- c) un congruo numero di varchi per permettere il passaggio della fauna selvatica.

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

- a) di manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo stato di conservazione, senza smantellamento totale del manufatto;
- b) di conservazione dell'utilizzazione agro-pastorale dei suoli, manutenzione delle strade poderali senza opere di impermeabilizzazione, nonché salvaguardia e trasformazione delle strutture funzionali alla pastorizia mantenendo, recuperando o ripristinando tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie ecocompatibili;
- c) di ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico;
- d) per la realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" su viabilità esistente, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio;
- e) per la realizzazione di aree a verde attrezzato, anche con percorsi e spazi di sosta con esclusione di opere di impermeabilizzazione dei suoli, chioschi e costruzioni amovibili o precarie, movimenti di terra per una diversa sistemazione delle aree se congruente con i caratteri morfologici originari del contesto.

5. Le misure di salvaguardia e utilizzazione di cui ai commi precedenti si applicano in tutte le zone territoriali omogenee a destinazione rurale.

Art. 43 Individuazione delle componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

1. Le componenti delle aree protette e dei siti naturalistici individuate dalle Variante di Adeguamento del PRG al PPTR presenti nel territorio comunale comprendono beni paesaggistici ed ulteriori contesti.

2. I beni paesaggistici sono costituiti da:

- a) Parchi e riserve naturali regionali "Parco Regionale Litorale di Ugento".

3. Gli ulteriori contesti sono costituiti da:

- a) Area di rispetto dei parchi e delle riserve regionali;
- b) Siti di rilevanza naturalistica:
 - Siti di Importanza Comunitaria "Litorale di Ugento" (SIC);
 - Siti di Importanza Comunitaria "Litorale di Gallipoli e Isola S. Andrea" (SIC mare).

Art. 44 Definizioni dei beni paesaggistici di cui alle componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

1. **Parchi e riserve nazionali o regionali**, nonché gli eventuali territori di protezione esterna dei parchi (art. 142, comma 1, lett. f, del Codice):

consistono nelle aree protette per effetto dei procedimenti istitutivi nazionali e regionali, ivi comprese le relative fasce di protezione esterne e le aree individuate successivamente all'approvazione del PPTR ai sensi della normativa specifica vigente, come cartografati nella "Tavola 3.b".

Art. 45 Definizioni degli ulteriori contesti di cui alle componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

1. **Area di rispetto dei parchi e delle riserve regionali** (art. 143, comma 1, lettera e, del Codice):

consiste nell'area contigua perimetrata ai sensi dell'art.32 della L. 394/1991 e s.m.i. come cartografata nella "Tavola 3.b".

2. **Siti di rilevanza naturalistica** (art. 143, comma 1, lettera e, del Codice):

Consistono nei siti ai sensi della Dir. 79/409/CEE, della Dir. 92/43/CEE di cui all'elenco pubblicato con decreto Ministero dell'Ambiente 30 marzo 2009 e nei siti di valore naturalistico classificati all'interno del progetto Bioitaly come siti di interesse nazionale e regionale per la presenza di flora e fauna di valore conservazionistico e le aree individuate successivamente all'approvazione del PPTR ai sensi della normativa specifica vigente, come individuati nella "Tavola 3.b".

Art. 46 Indirizzi per le componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

1. Privilegiare politiche di manutenzione, valorizzazione, riqualificazione del paesaggio naturale e colturale tradizionale, al fine: della conservazione della biodiversità, della diversità dei paesaggi e dell'habitat; della protezione idrogeologica e delle condizioni bioclimatiche; della promozione di un turismo sostenibile basato sull'ospitalità rurale diffusa e sulla valorizzazione dei caratteri identitari locali.

2. Le politiche edilizie anche a supporto delle attività agro-silvo-pastorali devono tendere al recupero e al riutilizzo del patrimonio storico esistente. Gli interventi edilizi devono rispettare le caratteristiche tipologiche, i materiali e le tecniche costruttive tradizionali oltre che conseguire un corretto inserimento paesaggistico.

Art. 47 Direttive per le componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

1. Per gli aspetti di natura paesaggistica, i piani, i regolamenti, i piani di gestione delle aree naturali protette e dei siti di interesse naturalistico si adeguano agli indirizzi alle direttive e alle prescrizioni del PPTR, oltre che agli obiettivi di qualità e alle normative d'uso relative agli ambiti interessati, con particolare riferimento alla disciplina specifica di settore, per quanto attiene ad Aree Protette e siti Rete Natura 2000. Detti piani e regolamenti assumono le discipline che, in funzione delle caratteristiche specifiche del territorio di pertinenza, risultino utili ad assicurare l'ottimale salvaguardia dei valori paesaggistici individuati dal PPTR.

2. Gli enti e i soggetti pubblici, nei piani urbanistici, territoriali e di settore di competenza:

- a) includono le aree naturali protette e i siti di interesse naturalistico in un sistema di aree a valenza naturale connesso alla Rete Ecologica regionale di cui all'elaborato n. 4.2.1 del PPTR e ne stabiliscono le regole di valorizzazione e conservazione coerentemente con la specifica normativa vigente;
- b) individuano le aree compromesse e degradate all'interno delle quali attivare processi di rinaturalizzazione e di riqualificazione ambientale e paesaggistica, sempre nell'ottica della continuità e della connessione ai fini della definizione di una Rete Ecologica di maggiore dettaglio;
- c) assicurano continuità e integrazione territoriale dei Parchi, delle riserve e dei siti di rilevanza naturalistica, attraverso la individuazione di aree contermini di particolare attenzione paesaggistica, al fine di evitare impatti negativi (interruzione di visuali, carico antropico, interruzione di continuità ecologica, frammentazione di habitat, ecc.) all'interno di Parchi e Riserve e dei Siti di Rilevanza Naturalistica;
- d) disciplinano i caratteri tipologici delle nuove edificazioni a servizio delle attività agricole nonché le regole per un corretto inserimento paesaggistico delle opere;
- e) in sede di formazione o adeguamento ridefiniscono alle opportune scale l'area di rispetto dei parchi e delle riserve regionali e dettagliano le specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione.

Art. 48 Prescrizioni per i Parchi e le Riserve regionali

1. La disciplina dei parchi e riserve è quella contenuta nei relativi atti istitutivi e nelle norme di salvaguardia ivi previste, oltre che nei piani territoriali e nei regolamenti ove adottati, in quanto coerenti con la disciplina di tutela del presente Piano.

La predetta disciplina specifica è sottoposta a verifica di compatibilità con il PPTR a norma dell'art. 98 dello stesso PPTR, all'esito della quale si provvederà, nel caso, al suo adeguamento.

In caso di contrasto prevalgono le norme del PPTR se più restrittive.

2. Tutti gli interventi di edificazione, ove consentiti dai piani, dai regolamenti e dalle norme di salvaguardia provvisorie delle aree protette, e conformi con le presenti norme, devono essere realizzati garantendo il corretto inserimento paesaggistico e il rispetto delle tipologie tradizionali e degli equilibri ecosistemicoambientali.

3. Nei parchi e nelle riserve come definiti all'art. 44, comma 1 non sono comunque ammissibili piani, progetti e interventi che comportano:

- a) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti. Fanno eccezione i sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti idrica/fognaria duale, di sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione. L'installazione di tali sistemi tecnologici deve essere realizzata in modo da mitigare l'impatto visivo, non alterare la struttura edilizia originaria, non comportare aumenti di superficie coperta o di volumi, non compromettere la lettura dei valori paesaggistici;
- b) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;
- c) nuove attività estrattive e ampliamenti;
- d) rimozione/trasformazione della vegetazione naturale con esclusione degli interventi finalizzati alla gestione forestale naturalistica;

e) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica, in particolare dei muretti a secco, dei terrazzamenti, delle specchie, delle cisterne, dei fontanili, delle siepi, dei filari alberati, dei pascoli e delle risorgive.

Art. 49 Misure di salvaguardia e utilizzazione per l'Area di rispetto dei Parchi e delle Riserve regionali

1. Nei territori interessati dalla presenza di aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali come definita all'art. 45, comma 1, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui al successivo comma 2.

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 69, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, **si considerano non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 15 e in particolare, quelli che comportano:

- a) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti. Fanno eccezione i sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti idrica/fognaria duale, di sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione. L'installazione di tali sistemi tecnologici deve essere realizzata in modo da mitigare l'impatto visivo, non alterare la struttura edilizia originaria, non comportare aumenti di superficie coperta o di volumi, non compromettere la lettura dei valori paesaggistici;
- b) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;
- c) nuove attività estrattive e ampliamenti;
- d) rimozione/trasformazione della vegetazione naturale con esclusione degli interventi finalizzati alla gestione forestale naturalistica;
- e) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica, in particolare dei muretti a secco, dei terrazzamenti, delle specchie, delle cisterne, dei fontanili, delle siepi, dei filari alberati, dei pascoli e delle risorgive.

Art. 50 Misure di salvaguardia e utilizzazione per i siti di rilevanza naturalistica

1. La disciplina dei siti di rilevanza naturalistica di cui al presente articolo è contenuta nei piani di gestione e/o nelle misure di conservazione ove esistenti.

2. Tutti gli interventi di edificazione, ove consentiti, devono essere realizzati garantendo il corretto inserimento paesaggistico e nel rispetto delle tipologie tradizionali e degli equilibri ecosistemico-ambientali.

3. Nei siti di rilevanza naturalistica come definiti all'art. 45, comma 2, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui al successivo comma 4.

4. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 69, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, **si considerano non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 15 e in particolare, quelli che comportano:

- a) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti. Fanno eccezione i sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti idrica/fognaria duale, di sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione. L'installazione di tali sistemi tecnologici deve essere realizzata in modo da mitigare l'impatto visivo, non alterare la struttura edilizia originaria, non comportare aumenti di superficie coperta o di volumi, non compromettere la lettura dei valori paesaggistici;
- b) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;
- c) nuove attività estrattive e ampliamenti.

Per i soli materiali lapidei di difficile reperibilità, così come riportato dal PRAE vigente, è consentito l'ampliamento delle attività estrattive, autorizzate ai sensi della L.R.37/1985 e s.m.i., in esercizio alla data di adozione del presente Piano. Tale ampliamento può essere autorizzato solo a seguito dell'accertamento dell'avvenuto recupero di una superficie equivalente a quella di cui si chiede l'ampliamento stesso avendo cura di preservare, nell'individuazione dell'area di ampliamento, i manufatti di maggiore pregio ivi presenti.

In ogni caso la superficie richiesta di ampliamento non deve eccedere il 50% della superficie già autorizzata.

Tutta la documentazione relativa all'accertamento dell'avvenuto recupero delle aree già oggetto di coltivazione deve essere trasmessa all'Amministrazione competente al rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica unitamente all'aggiornamento del Piano di Recupero, esteso all'intera area di cava e comprensivo di azioni ed interventi riguardanti l'area già coltivata e recuperata.

Il Piano di Recupero dovrà mirare all'inserimento delle aree oggetto di attività estrattiva nel contesto paesaggistico in coerenza con le componenti antropiche, agricole, insediative e con la struttura geomorfologica e naturalistica dei luoghi.

- d) rimozione/trasformazione della vegetazione naturale con esclusione degli interventi finalizzati alla gestione forestale naturalistica;
- e) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica, in particolare dei muretti a secco, dei terrazzamenti, delle specchie, delle cisterne, dei fontanili, delle siepi, dei filari alberati, dei pascoli e delle risorgive.

CAPO IV: STRUTTURA ANTROPICA E STORICO - CULTURALE

Art. 51 Individuazione delle componenti culturali e insediative

1. Le componenti culturali e insediative individuate dalla Variante di Adeguamento del PRG al PPTR presenti nel territorio comunale comprendono beni paesaggistici ed ulteriori contesti.

2. I beni paesaggistici sono costituiti da:

- a) Immobili ed aree di notevole interesse pubblico;
- b) Zone di interesse archeologico.

3. Gli ulteriori contesti sono costituiti da:

- a) Città consolidata;
- b) Testimonianze della stratificazione insediativa;
- c) Aree di rispetto delle componenti culturali e insediative;
- d) Paesaggi rurali.

Art. 52 Definizioni dei beni paesaggistici riguardanti le componenti culturali e insediative

1. **Immobili e aree di notevole interesse pubblico** - (art. 136 del Codice):

consistono nelle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 e 157 del Codice, come individuate nella "Tavola 4.a" e nella "Tavola 4.b".

2. **Zone di interesse archeologico** - (art. 142, comma 1, lett. m, del Codice):

consistono nelle zone di cui all'art.142, comma 1, lett. m), del Codice, caratterizzate dalla presenza di resti archeologici o paleontologici, puntuali o aerali, emergenti, oggetto di scavo, ancora sepolti o reintegrati, il cui carattere deriva dall'intrinseco legame tra i resti archeologici e il loro contesto paesaggistico di giacenza e quindi dalla compresenza di valori culturali e paesaggistici, come individuate nella "Tavola 4.b".

Art. 53 Definizioni degli ulteriori contesti riguardanti le componenti culturali e insediative

1. **Città consolidata** (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice):

consiste in quella parte dei centri urbani che va dal nucleo di fondazione fino alle urbanizzazioni compatte realizzate nella prima metà del novecento, come individuati nella "Tavola 4.a" e nella "Tavola 4.b".

2. **Testimonianze della stratificazione insediativa** (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice) consistono in:

- a) siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storico culturali di particolare valore paesaggistico in quanto espressione dei caratteri identitari del territorio regionale: segnalazioni architettoniche e segnalazioni archeologiche, come individuate nella "Tavola 4.a" e nella "Tavola 4.b";
- b) aree a rischio archeologico in quanto interessate dalla presenza di frammenti e da rinvenimenti isolati o rinvenienti da indagini su foto aeree e da riprese all'infrarosso.

3. **Area di rispetto delle componenti culturali e insediative** (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice):

consiste in una fascia di salvaguardia non omogenea e ridisegnata in base al catasto di impianto, dal perimetro esterno dei siti di cui al precedente punto, finalizzata a garantire la tutela e la valorizzazione del

contesto paesaggistico in cui tali beni sono ubicati, come individuata nella “Tavola 4.a” e nella “Tavola 4.b”.

4. Paesaggi rurali (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice):

consistono in quelle parti di territorio rurale la cui valenza paesaggistica è legata alla singolare integrazione fra identità paesaggistica del territorio e cultura materiale che nei tempi lunghi della storia ne ha permesso la sedimentazione dei caratteri, come individuati nella “Tavola 4.a”.

Art. 54 Indirizzi per le componenti culturali e insediative

1. Gli interventi che interessano le componenti culturali e insediative devono tendere a:

- a) assicurarne la conservazione e valorizzazione in quanto sistemi territoriali integrati, relazionati al territorio nella sua struttura storica definita dai processi di territorializzazione di lunga durata e ai caratteri identitari delle figure territoriali che lo compongono;
- b) mantenerne leggibile nelle sue fasi eventualmente diversificate la stratificazione storica, anche attraverso la conservazione e valorizzazione delle tracce che testimoniano l'origine storica e della trama in cui quei beni hanno avuto origine e senso giungendo a noi come custodi della memoria identitaria dei luoghi e delle popolazioni che li hanno vissuti;
- c) garantirne una appropriata fruizione/utilizzazione, unitamente alla salvaguardia/ripristino del contesto in cui le componenti culturali e insediative sono inserite;
- d) promuovere la tutela e riqualificazione delle città consolidate con particolare riguardo al recupero della loro percettibilità e accessibilità monumentale e alla salvaguardia e valorizzazione degli spazi pubblici e dei viali di accesso;
- e) evidenziare e valorizzare i caratteri dei paesaggi rurali di interesse paesaggistico;
- f) tutelare e valorizzare il patrimonio di beni culturali nei contesti di valore agroambientale;
- g) reinterpretare la complessità e la molteplicità dei paesaggi rurali di grande valore storico e identitario e ridefinirne le potenzialità idrauliche, ecologiche, paesaggistiche e produttive.

Art. 55 Direttive per le componenti culturali e insediative

1. Gli enti e i soggetti pubblici, nei piani urbanistici, territoriali e di settore, anche mediante accordi con la Regione, con gli organi centrali o periferici del Ministero per i beni e le attività culturali in base alle rispettive competenze e gli altri soggetti pubblici e privati interessati:

- a) tenuto conto del carattere di inquadramento generale della Carta dei Beni Culturali della Regione – CBC (tav. 3.2.5) ne approfondiscono il livello di conoscenze:
 - analizzando nello specifico i valori espressi dalle aree e dagli immobili ivi censiti;
 - ove necessario, con esclusivo riferimento agli ulteriori contesti, verificando e precisando la localizzazione e perimetrazione e arricchendo la descrizione dei beni indicati con delimitazione poligonale di individuazione certa;
 - curando l'esatta localizzazione e perimetrazione dei beni indicati in modo puntiforme di individuazione certa e poligonale di individuazione incerta;
- b) individuano zone nelle quali la valorizzazione delle componenti antropiche e storico-culturali, in particolare di quelle di interesse o comunque di valore archeologico, richieda la istituzione di Parchi

archeologici e culturali da destinare alla fruizione collettiva ed alla promozione della identità delle comunità locali e dei luoghi;

c) individuano le componenti antropiche e storico-culturali per le quali possa valutarsi la sussistenza del notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del Codice o dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 13 del Codice, proponendo l'avvio dei relativi procedimenti alle Autorità competenti;

d) assicurano la salvaguardia delle caratteristiche e dei valori identitari delle componenti antropiche e storico-culturali, in coerenza con il Documento Regionale di Assetto Generale di cui all'art. 4 della L.R.27 luglio 2001, n. 20 e con le linee guida per il restauro e il riuso recupero dei manufatti in pietra a secco (elaborato 4.4.4 del PPTR), per il recupero, la manutenzione e il riuso dell'edilizia e dei beni rurali (elaborato 4.4.6 del PPTR);

e) tutelano e valorizzano gli alberi di ulivo monumentali, anche isolati, in virtù della loro rilevanza per l'identità del paesaggio, della storia e della cultura regionali, nonché della funzione produttiva, di difesa ecologica e idrogeologica, come individuati a norma degli artt. 4 e 5 della L.R.14/2007;

f) tutelano e valorizzano i beni diffusi nel paesaggio rurale quali muretti a secco, siepi, terrazzamenti; architetture minori in pietra a secco quali specchie, trulli, lamie, cisterne, pozzi, canalizzazioni delle acque piovane; piante, isolate o a gruppi, di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica; ulivi monumentali come individuati ai sensi della LR 14/2007; alberature stradali e poderali;

g) ridefiniscono l'ampiezza dell'area di rispetto delle testimonianze della stratificazione insediativa, finalizzata a garantire la tutela e la valorizzazione del contesto paesaggistico in cui tali immobili e aree sono inseriti, in funzione della natura e significatività del rapporto esistente tra il bene archeologico e/o architettonico e il suo intorno espresso sia in termini ambientali, sia di contiguità e di integrazione delle forme d'uso e di fruizione visiva;

h) assicurano che nell'area di rispetto delle componenti culturali e insediative sia evitata ogni alterazione della integrità visuale nonché ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e sia perseguita la riqualificazione del contesto, individuando i modi per innescare processi di corretto riutilizzo e valorizzazione o incentivi per il ripristino dei caratteri originari del contesto qualora fossero stati alterati o distrutti;

2. Ai fini della promozione, tutela e riqualificazione delle città consolidate con particolare riguardo al recupero della loro percettibilità e accessibilità monumentale e alla salvaguardia e valorizzazione degli spazi pubblici e dei viali di accesso, i Comuni, nei piani urbanistici, anche in coerenza con il Documento Regionale di Assetto Generale di cui all'art. 4 della L.R.27 luglio 2001, n. 20 "Norme generali di governo e uso del territorio":

a) approfondiscono le conoscenze del sistema insediativo nella sua evoluzione e stratificazione storica al fine di precisarne il perimetro, individuarne le qualità da conservare e gli specifici problemi da affrontare per la tutela, riqualificazione e valorizzazione della città consolidata;

b) stabiliscono disposizioni di salvaguardia e riqualificazione, in particolare vietando la modificazione dei caratteri che ne connotano la trama viaria ed edilizia e dei manufatti che costituiscono testimonianza storica o culturale; garantendo la conservazione e valorizzazione di segni e tracce che testimoniano la stratificazione storica dell'insediamento; valorizzando i caratteri morfologici della città consolidata, della relativa percettibilità e accessibilità monumentale, con particolare riguardo ai margini urbani e ai bersagli visivi (fondali, skylines, belvedere ecc.), anche individuando aree buffer di salvaguardia; evitando cambiamenti delle destinazioni d'uso incoerenti con i caratteri identitari, morfologici e sociali e

favorendo in particolare le destinazioni d'uso residenziali, artigianali, di commercio di vicinato e di ricettività turistica diffusa, anche al fine di assicurarne la rivitalizzazione e rifunzionalizzazione; non ammettendo, di norma, l'aumento delle volumetrie preesistenti nelle parti di città caratterizzate da elevata densità insediativa e non consentendo l'edificabilità, oltre che nelle aree di pertinenza dei complessi insediativi antichi, nelle aree e negli spazi rimasti liberi, qualora questi siano ritenuti idonei agli usi urbani o collettivi e concorrenti a migliorare la qualità del paesaggio urbano.; promuovendo l'eliminazione di opere, attività e funzioni in contrasto con i caratteri storici, architettonici e ambientali dei luoghi, o incentivi per il ripristino dei caratteri originari del contesto qualora fossero stati alterati o distrutti, cercando nel contempo di promuovere interventi atti a migliorarne la qualità insediativa e la sicurezza di chi vi abita e lavora.

3. Al fine di evidenziare e valorizzare i caratteri dei paesaggi rurali nonché di reinterpretare la complessità e la molteplicità dei paesaggi rurali di grande valore storico e identitario e ridefinirne le potenzialità idrauliche, ecologiche, paesaggistiche e produttive, gli Enti locali, nei piani urbanistici, anche in coerenza con il Documento Regionale di Assetto Generale di cui all'art. 4 della L.R.27 luglio 2001, n. 20 "Norme generali di governo e uso del territorio":

a) riconoscono e perimetrano i paesaggi rurali di cui all'art. 76, co.4 lett. b) meritevoli di tutela e valorizzazione, con particolare riguardo ai paesaggi rurali tradizionali che presentano ancora la persistenza dei caratteri originari;

b) sottopongono i paesaggi rurali a specifiche discipline finalizzate alla salvaguardia e alla riproduzione dei caratteri identitari, alla conservazione dei manufatti e delle sistemazioni agrarie tradizionali, alla indicazione delle opere non ammesse perché contrastanti con i caratteri originari e le qualità paesaggistiche e produttive dell'ambiente rurale, ponendo particolare attenzione al recupero delle masserie, dell'edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco, della rete scolante, della tessitura agraria e degli elementi divisorii, nonché ai caratteri dei nuovi edifici, delle loro pertinenze e degli annessi rurali (dimensioni, materiali, elementi tipologici);

c) favoriscono l'uso di tecniche e metodi della bioarchitettura (uso di materiali e tecniche locali, potenziamento dell'efficienza energetica, recupero delle tecniche tradizionali di raccolta dell'acqua piovana) in coerenza soprattutto con le Linee guida per il restauro e il recupero dei manufatti in pietra a secco (elaborato 4.4.4 del PPTR), e per recupero, manutenzione e riuso dell'edilizia e dei beni rurali (elaborato 4.4.6 del PPTR).

4. Al fine del perseguimento della tutela e della valorizzazione dei paesaggi rurali di cui all'art. 76, nonché dei territori rurali ricompresi in aree dichiarate di notevole interesse pubblico di cui all'art. 74, comma 2, punto 1), gli Enti locali disciplinano gli interventi edilizi ed il consumo di suolo anche attraverso l'individuazione di lotti minimi di intervento e limiti volumetrici differenziati a seconda delle tessiture e delle morfotipologie agrarie storiche prevalenti, in conformità con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37.

6. Gli Enti locali, nei piani dei Tratturi di cui innanzi possono ridefinire l'area di rispetto di cui all'art. 76, punto 3 sulla base di specifici e documentati approfondimenti.

7. Le cavità individuate nel "elenco delle cavità artificiali" del "Catasto delle grotte e delle cavità artificiali", di cui all'art. 4 della L.R.4 dicembre 2009, n. 33 "Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e

speleologico”, nella fase di adeguamento dei piani locali territoriali, urbanistici e di settore, sono sottoposte, oltre che alle norme di tutela di cui all’art. 6 della stessa legge e alle eventuali norme dei Piani di Assetto Idrogeologico, anche alle misure di salvaguardia e utilizzazione previste dalle presenti norme per le “Testimonianze della stratificazione insediativa”, e per la relativa “Area di rispetto delle componenti culturali e insediative” se pertinente.

Art. 56 Prescrizioni per gli Immobili e le aree di notevole interesse pubblico

1. Sugli immobili e le aree di notevole interesse pubblico di cui all’art. 136 del Codice, nei termini riportati nelle allegate schede di “identificazione e definizione della specifica disciplina d’uso” dei singoli vincoli, si applicano le seguenti specifiche discipline d’uso, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 67, 73 e 76 delle presenti norme e il rispetto della normativa antisismica:

1.1 la normativa d’uso della sezione C2 della scheda d’ambito, in cui ricade l’immobile o l’area oggetto di vincolo ha valore prescrittivo per i piani e i programmi di competenza degli Enti e dei soggetti pubblici, nonché per tutti i piani e i progetti di iniziativa pubblica o privata fino all’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PPTR;

1.2 le disposizioni normative contenute nel Titolo IV riguardanti le aree tutelate per legge di cui all’art. 142 del Codice e gli ulteriori contesti ricadenti nell’area oggetto di vincolo;

1.3 per tutti gli interventi di trasformazione ricadenti nell’area interessata da dichiarazione di notevole interesse pubblico, è obbligatorio osservare le raccomandazioni contenute nei seguenti elaborati:

a) per i manufatti rurali in pietra a secco:

- Elaborato del PPTR 4.4.4 – Linee guida per il restauro e il riuso dei manufatti in pietra a secco;

b) per i manufatti rurali non in pietra a secco:

- Elaborato del PPTR 4.4.6 – Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell’edilizia e dei beni rurali;

c) per i manufatti pubblici nelle aree naturali protette:

- Elaborato del PPTR 4.4.7 - Linee guida per il recupero dei manufatti edilizi pubblici nelle aree naturali protette;

d) per la progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile:

- Elaborato del PPTR 4.4.1: Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

e) per le trasformazioni urbane:

- Documento regionale di assetto generale (DRAG) - criteri per la formazione e la localizzazione dei piani urbanistici esecutivi (pue) – parte II - criteri per perseguire la qualità dell’assetto urbano;
- Elaborato del PPTR 4.4.3: linee guida per il patto città-campagna: riqualificazione delle periferie e delle aree agricole periurbane;

f) per la progettazione e localizzazione delle infrastrutture:

- Elaborato del PPTR 4.4.5: Linee guida per la qualificazione paesaggistica e ambientale delle infrastrutture;

g) per la progettazione e localizzazione di aree produttive:

- Elaborato del PPTR 4.4.2: Linee guida sulla progettazione di aree produttive paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzate.

Art. 57 Prescrizioni per le zone di interesse archeologico

1. Fatta salva la disciplina di tutela dei beni archeologici prevista dalla Parte II del Codice nelle zone di interesse archeologico, come definite all'art. 52, comma 2, si applicano le seguenti prescrizioni.

2. **Non sono ammissibili** piani, progetti e interventi, fatta eccezione per quelli di cui ai commi 3 e 6, che comportano:

- a) qualsiasi trasformazione che possa compromettere la conservazione del sito e della morfologia naturale dei luoghi;
- b) realizzazione di nuove costruzioni, impianti e, in genere, opere di qualsiasi specie, anche se di carattere provvisorio;
- c) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e per la depurazione delle acque reflue;
- d) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;
- e) nuove attività estrattive e ampliamenti;
- f) escavazioni ed estrazioni di materiali;
- g) arature di profondità superiore a 30 cm, tale da interferire con il deposito archeologico e nuovi impianti di colture arboree (vigneti, uliveti, ecc.) che comportino scassi o scavi di buche;
- h) realizzazione di gasdotti, elettrodotti sotterranei e aerei, di linee telefoniche o elettriche con palificazioni;
- i) realizzazione di stazioni radio base per radiofonia/telefonia/televisione su pali;
- j) costruzione di strade che comportino rilevanti movimenti di terra o compromissione del paesaggio (ad esempio, in trincea, rilevato, viadotto).

3. Fatta salva la procedura di autorizzazione paesaggistica, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 15, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi e nel rispetto delle esigenze di conservazione e valorizzazione del deposito archeologico e del paesaggio, **sono ammissibili**, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

- a) ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti, con esclusione della demolizione e ricostruzione per i soli manufatti di riconosciuto valore culturale e/o identitario, che mantengano, recuperino o ripristinino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;
- b) realizzazione di recinzioni e posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari, di dimensioni contenute;
- c) realizzazione di strutture connesse con la tutela e valorizzazione delle zone di interesse archeologico;
- d) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili legittimamente esistenti privi di valore culturale e/o identitario, garantendo il rispetto dei caratteri storico-tipologici ed evitando l'inserimento di elementi dissonanti, o prevedendo la delocalizzazione al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio;
- e) realizzazione di infrastrutture a rete necessarie alla tutela e valorizzazione delle zone di interesse archeologico o al servizio degli insediamenti esistenti;
- f) realizzazione di annessi rustici e di altre strutture strettamente funzionali alla conduzione del fondo. I manufatti consentiti dovranno essere realizzati preferibilmente in adiacenza alle strutture esistenti, e

dovranno mantenere, recuperare o ripristinare di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili.

4. Qualora nella zona di interesse archeologico sono presenti altri beni paesaggistici o ulteriori contesti le cui prescrizioni o misure di salvaguardia sono in contrasto con le disposizioni del presente articolo, si applica quanto previsto all'art. 16, comma 7 delle presenti norme.

5. La deroga all'art. 16, comma 7 è consentita solo nei casi di cui al comma 6 del presente articolo.

6. Nel rispetto delle norme per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

a) per la realizzazione di opere di scavo e di ricerca archeologica nonché di restauro, sistemazione, conservazione, protezione e valorizzazione dei siti e delle emergenze archeologiche, nel rispetto della specifica disciplina in materia di attività di ricerca archeologica e tutela del patrimonio culturale e paesaggistico;

b) per la realizzazione di aree a verde, attrezzate con percorsi pedonali e spazi di sosta nonché di collegamenti viari finalizzati alle esigenze di fruizione dell'area da realizzarsi con materiali compatibili con il contesto paesaggistico e senza opere di impermeabilizzazione.

Art. 58 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le testimonianze della stratificazione insediativa

1. Fatta salva la disciplina di tutela dei beni culturali prevista dalla Parte II del Codice, nelle aree interessate da testimonianze della stratificazione insediativa, come definite all'art. 53, comma 2, ricadenti in zone territoriali omogenee a destinazione rurale alla data di entrata in vigore del presente piano, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2 e 3.

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 69, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 15 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a) qualsiasi trasformazione che possa compromettere la conservazione dei siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storico culturali;

b) realizzazione di nuove costruzioni, impianti e, in genere, opere di qualsiasi specie, anche se di carattere provvisorio;

c) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e per la depurazione delle acque reflue;

d) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia;

e) nuove attività estrattive e ampliamenti;

f) escavazioni ed estrazioni di materiali;

g) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e

bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;

h) costruzione di strade che comportino rilevanti movimenti di terra o compromissione del paesaggio (ad esempio, in trincea, rilevato, viadotto).

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 69, nel rispetto della disciplina di tutela dei beni di cui alla parte II del Codice, degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 15, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, sono ammissibili, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

a) ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti, con esclusione della demolizione e ricostruzione per i soli manufatti di riconosciuto valore culturale e/o identitario, che mantengano, recuperino o ripristinino le caratteristiche costruttive, le tipologie, i materiali, i colori tradizionali del luogo evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;

b) realizzazione di strutture facilmente rimovibili, connesse con la tutela e valorizzazione delle testimonianze della stratificazione;

c) realizzazione di infrastrutture a rete necessarie alla valorizzazione e tutela dei siti o al servizio degli insediamenti esistenti, purché la posizione e la disposizione planimetrica dei tracciati non compromettano i valori storico-culturali e paesaggistici;

d) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili legittimamente esistenti privi di valore culturale e/o identitario, garantendo il rispetto dei caratteri storico-tipologici ed evitando l'inserimento di elementi dissonanti, o con delocalizzazione al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali;

e) realizzazione di annessi rustici e di altre strutture connesse alle attività agro-silvopastorali e ad altre attività di tipo abitativo e turistico-ricettivo. I manufatti consentiti dovranno essere realizzati preferibilmente in adiacenza alle strutture esistenti, essere dimensionalmente compatibili con le preesistenze e i caratteri del sito e dovranno garantire il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie ecocompatibili.

3 bis. Nelle aree interessate da testimonianze della stratificazione insediativa - aree a rischio archeologico, alla data di entrata in vigore del presente piano, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui al successivo comma 3 ter.

3 ter. Fatta salva la disciplina di tutela prevista dalla Parte II del Codice, preliminarmente all'esecuzione di qualsivoglia intervento che comporti attività di scavo e/o movimento terra, compreso lo scasso agricolo, che possa compromettere il ritrovamento e la conservazione dei reperti, è necessaria l'esecuzione di saggi archeologici da sottoporre alla Sovrintendenza per i Beni Archeologici competente per territorio per il nulla osta.

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

- a) per la realizzazione di opere di scavo e di ricerca archeologica nonché di restauro, sistemazione, conservazione, protezione e valorizzazione dei siti, delle emergenze architettoniche ed archeologiche, nel rispetto della specifica disciplina in materia di attività di ricerca archeologica e tutela del patrimonio architettonico, culturale e paesaggistico;
- b) per la realizzazione di aree a verde, attrezzate con percorsi pedonali e spazi di sosta nonché di collegamenti viari finalizzati alle esigenze di fruizione dell'area da realizzarsi con materiali compatibili con il contesto paesaggistico e senza opere di impermeabilizzazione.

Art. 59 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'area di rispetto delle componenti culturali insediative

1. Fatta salva la disciplina di tutela dei beni culturali prevista dalla Parte II del Codice, nell'area di rispetto delle componenti culturali insediative di cui all'art. 53, comma 3, ricadenti in zone territoriali omogenee a destinazione rurale alla data di entrata in vigore del presente piano, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2 e 3.

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 69, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, **si considerano non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 15 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

- a) qualsiasi trasformazione che possa compromettere la conservazione dei siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storico-culturali;
- b) realizzazione di nuove costruzioni, impianti e, in genere, opere di qualsiasi specie, anche se di carattere provvisorio;
- c) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e per la depurazione delle acque reflue;
- d) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 "Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile";
- e) nuove attività estrattive e ampliamenti;
- f) escavazioni ed estrazioni di materiali;
- g) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;
- h) costruzione di strade che comportino rilevanti movimenti di terra o compromissione del paesaggio (ad esempio, in trincea, rilevato, viadotto);
- i) costruzione di strade che comportino rilevanti movimenti di terra o compromissione del paesaggio (ad esempio, in trincea, rilevato, viadotto).

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 15, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più

restrittivi, **sono ammissibili** piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

- a) ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti, con esclusione della demolizione e ricostruzione per i soli manufatti di riconosciuto valore culturale e/o identitario, che mantengano, recuperino o ripristinino le caratteristiche costruttive, le tipologie, i materiali, i colori tradizionali del luogo evitando l'inserimento di elementi dissonanti;
- b) trasformazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, purché detti piani e/o progetti e interventi:
 - siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale degli immobili, all'efficientamento energetico e alla sostenibilità ecologica;
 - comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi;
 - non interrompano la continuità dei corridoi ecologici e assicurino nel contempo l'incremento della superficie permeabile e l'eliminazione degli elementi artificiali che compromettono la visibilità, fruibilità ed accessibilità degli stessi;
 - garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino delle caratteristiche costruttive, delle tipologie, dei materiali, dei colori tradizionali del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti;
 - promuovano attività che consentono la produzione di forme e valori paesaggistici di contesto (agricoltura, allevamento, ecc.) e fruizione pubblica (accessibilità, attività e servizi culturali, infopoint, ecc.) del bene paesaggio;
 - incentivino la fruizione pubblica del bene attraverso la riqualificazione ed il ripristino di percorsi pedonali abbandonati e/o la realizzazione di nuovi percorsi pedonali, garantendo comunque la permeabilità degli stessi;
 - non compromettano i convisi da e verso il territorio circostante.
- c) realizzazione di strutture facilmente rimovibili, connesse con la tutela e valorizzazione delle testimonianze della stratificazione;
- d) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili legittimamente esistenti privi di valore culturale e/o identitario, garantendo il rispetto dei caratteri storico-tipologici ed evitando l'inserimento di elementi dissonanti, o prevedendo la delocalizzazione al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali;
- e) realizzazione di infrastrutture a rete necessarie alla valorizzazione e tutela dei siti o al servizio degli insediamenti esistenti, purché la posizione e la disposizione planimetrica dei tracciati non compromettano i valori storico-culturali e paesaggistici;
- f) adeguamento delle sezioni e dei tracciati viari esistenti nel rispetto della vegetazione ad alto e medio fusto e arbustiva presente e migliorandone l'inserimento paesaggistico;
- g) realizzazione di annessi rustici e di altre strutture connesse alle attività agro-silvopastorali e ad altre attività di tipo abitativo e turistico-ricettivo. I manufatti consentiti dovranno essere realizzati preferibilmente in adiacenza alle strutture esistenti, essere dimensionalmente compatibili con le preesistenze e i caratteri del sito e dovranno garantire il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie ecocompatibili.

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

- a) per la realizzazione di opere di scavo e di ricerca archeologica nonché di restauro, sistemazione, conservazione, protezione e valorizzazione dei siti, delle emergenze architettoniche ed archeologiche, nel rispetto della specifica disciplina in materia di attività di ricerca archeologica e tutela del patrimonio architettonico, culturale e paesaggistico;
- b) per la realizzazione di aree a verde, attrezzate con percorsi pedonali e spazi di sosta nonché di collegamenti viari finalizzati alle esigenze di fruizione dell'area da realizzarsi con materiali compatibili con il contesto paesaggistico e senza opere di impermeabilizzazione.

Art. 60 Misure di salvaguardia ed utilizzazione per i paesaggi rurali

1. Nei territori interessati dalla presenza di Paesaggi rurali come definiti all'art. 53, comma 4, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2 e 3.

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 69, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, **si considerano non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 15 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

- a) compromissione degli elementi antropici, seminaturali e naturali caratterizzanti il paesaggio agrario e in particolare: dei muretti a secco e dei terrazzamenti; delle architetture minori in pietra o tufo, a secco e non quali specchie, trulli, lamie, cisterne, fontanili, neviere, pozzi, piscine e sistemi storici di raccolta delle acque piovane; della vegetazione arborea e arbustiva naturale, degli ulivi secolari, delle siepi, dei filari alberati, dei pascoli e delle risorgive; dei caratteri geomorfologici come le lame, le serre, i valloni e le gravine. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alle normali pratiche colturali, alla gestione agricola e quelli volti al ripristino/recupero di situazioni degradate;
- b) ristrutturazione edilizia e nuova edificazione che non garantiscano il corretto inserimento paesaggistico, il rispetto delle tipologie edilizie e dei paesaggi agrari tradizionali, nonché gli equilibri ecosistemico-ambientali;
- c) trasformazioni urbanistiche, ove consentite dagli atti di governo del territorio, che alterino i caratteri della trama insediativa di lunga durata;
- d) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;
- e) nuove attività estrattive e ampliamenti.

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 15, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, **sono ammissibili**, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

- a) realizzazione di sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti idrico/fognarie duali, di sistemi di affinamento delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione anche ai fini del loro riciclo.

L'installazione di tali sistemi tecnologici deve essere realizzata in modo da mitigare l'impatto visivo, non alterando la struttura edilizia originaria, senza comportare aumenti di superficie coperta o di volumi, non incidendo in modo significativo nella lettura dei valori paesaggistici;

b) l'ampliamento delle attività estrattive autorizzate ai sensi della L.R.37/1985 e s.m.i. in esercizio alla data di adozione del presente Piano può essere autorizzato solo a seguito dell'accertamento dell'avvenuto recupero di una superficie equivalente a quella di cui si chiede l'ampliamento stesso avendo cura di preservare, nell'individuazione dell'area di ampliamento, i manufatti di maggiore pregio ivi presenti.

In ogni caso la superficie richiesta di ampliamento non deve eccedere il 50% della superficie già autorizzata.

Tutta la documentazione relativa all'accertamento dell'avvenuto recupero delle aree già oggetto di coltivazione deve essere trasmessa all'Amministrazione competente al rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica unitamente all'aggiornamento del Piano di Recupero, esteso all'intera area di cava e comprensivo di azioni ed interventi riguardanti l'area già coltivata e recuperata.

Il Piano di Recupero dovrà mirare all'inserimento delle aree oggetto di attività estrattiva nel contesto paesaggistico in coerenza con le componenti antropiche, agricole, insediative e con la struttura geomorfologica e naturalistica dei luoghi.

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

- a) di demolizione senza ricostruzione di edifici esistenti e/o parti di essi dissonanti e in contrasto con le peculiarità paesaggistiche dei luoghi;
- b) manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo stato di conservazione, senza smantellamento totale del manufatto;
- c) realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" su viabilità esistente, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio;
- d) rinaturalizzazione, manutenzione, restauro, conservazione e valorizzazione delle emergenze naturalistiche e geomorfologiche, dei manufatti e delle architetture minori.

5. Per tutti gli interventi di trasformazione ricadenti nelle aree identificate come paesaggi rurali dal PPTR, ai fini della salvaguardia ed utilizzazione dell'ulteriore contesto, è obbligatorio osservare le raccomandazioni contenute nei seguenti elaborati:

a) per i manufatti rurali:

- Elaborato del PPTR 4.4.4 – Linee guida per il restauro e il riuso dei manufatti in pietra a secco;
- Elaborato del PPTR 4.4.6 – Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell'edilizia e dei beni rurali;
- Elaborato del PPTR 4.4.7 - Linee guida per il recupero dei manufatti edilizi pubblici nelle aree naturali protette;

b) per la progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile:

- Elaborato del PPTR 4.4.1: Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

c) trasformazioni urbane:

- Documento regionale di assetto generale (DRAG) - criteri per la formazione e la localizzazione dei piani urbanistici esecutivi (PUE) – parte II - criteri per perseguire la qualità dell’assetto urbano (DGR 2753/2010);
- Elaborato del PPTR 4.4.3: linee guida per il patto città-campagna: riqualificazione delle periferie e delle aree agricole periurbane;

d) per la progettazione e localizzazione delle infrastrutture:

- Elaborato del PPTR 4.4.5: Linee guida per la qualificazione paesaggistica e ambientale delle infrastrutture;

e) per la progettazione e localizzazione di aree produttive:

- Elaborato del PPTR 4.4.2: Linee guida sulla progettazione di aree produttive paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzate.

6. Le misure di salvaguardia e utilizzazione di cui ai commi precedenti si applicano in tutte le zone territoriali omogenee a destinazione rurale nonché ai piani urbanistici esecutivi adottati dopo l’approvazione definitiva del PPTR.

Art. 61 Individuazione delle componenti dei valori percettivi e controllo paesaggistico

1. Le componenti dei valori percettivi individuate dalla Variante di Adeguamento del PRG al PPTR presenti nel territorio comunale comprendono ulteriori contesti costituiti da:

- a) Strade a valenza paesaggistica;
- b) strade panoramiche;
- c) Punti panoramici;
- d) Coni visuali

Art. 62 Definizioni degli ulteriori contesti di cui alle componenti dei valori percettivi

1. **Strade a valenza paesaggistica** (art 143, comma 1, lett. e, del Codice):

consistono nei tracciati carrabili, rotabili, ciclo-pedonali e natabili dai quali è possibile cogliere la diversità, peculiarità e complessità dei paesaggi che attraversano paesaggi naturali o antropici di alta rilevanza paesaggistica, che costeggiano o attraversano elementi morfologici caratteristici (serre, costoni, lame, canali, coste di falesie o dune ecc.) e dai quali è possibile percepire panorami e scorci ravvicinati di elevato valore paesaggistico, come individuate nella “Tavola 4.b”.

2. **Strade panoramiche** - (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice):

consistono nei tracciati carrabili, rotabili, ciclo-pedonali e natabili che per la loro particolare posizione orografica presentano condizioni visuali che consentono di percepire aspetti significativi del paesaggio pugliese, come individuate nella “Tavola 4.a” e nella “Tavola 4.b”.

3. **Luoghi panoramici** - (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice):

consistono in siti posti in posizioni orografiche strategiche, accessibili al pubblico, dai quali si gode di visuali panoramiche su paesaggi, luoghi o elementi di pregio, naturali o antropici, come individuati nella “Tavola 4.b”.

4. **Coni visuali** - (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice):

consistono in aree di salvaguardia visiva di elementi antropici e naturali puntuali o areali di primaria importanza per la conservazione e la formazione dell'immagine identitaria e storicizzata di paesaggi pugliesi, come individuati nella "Tavola 4.a".

Art. 63 Indirizzi per le componenti dei valori percettivi

1. Gli interventi che interessano le componenti dei valori percettivi devono tendere a:

- a) salvaguardare la struttura estetico-percettiva del paesaggio, attraverso il mantenimento degli orizzonti visuali percepibili da quegli elementi lineari, quali strade a valenza paesaggistica, impedendo l'occlusione di tutti quegli elementi che possono fungere da riferimento visuale di riconosciuto valore identitario;
- b) salvaguardare e valorizzare strade, ferrovie e percorsi panoramici, e fondare una nuova geografia percettiva legata ad una fruizione lenta (carrabile, rotabile, ciclopedonale e natabile) dei paesaggi;
- c) riqualificare e valorizzare i viali di accesso alle città.

Art. 64 Direttive per le componenti dei valori percettivi

1. Gli Enti locali in fase di adeguamento e di formazione dei piani urbanistici e territoriali di loro competenza, procedono ad una ricognizione delle componenti dei valori percettivi intesa non come individuazione di elementi puntuali, ma come definizione di un sistema articolato in grado di mettere in valore le relazioni visuali;

2. Gli Enti locali in fase di adeguamento e di formazione dei piani urbanistici e territoriali di loro competenza, effettuano l'individuazione delle strade di interesse paesaggistico-ambientale, delle strade e dei luoghi panoramici, dei coni visuali definendo gli strumenti per la loro tutela e fruizione ed eventualmente mettendo a punto le modalità per inserire gli stessi in un sistema di mobilità dolce;

3. Tutti gli interventi riguardanti le strade panoramiche e di interesse paesaggistico-ambientale, i luoghi panoramici e i coni visuali, non devono compromettere i valori percettivi, né ridurre o alterare la loro relazione con i contesti antropici, naturali e territoriali cui si riferiscono.

Art. 65 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le componenti dei valori percettivi

1. Nei territori interessati dalla presenza di componenti dei valori percettivi come definiti all'art. 62, comma 1, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2 e 3.

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 69, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, **si considerano non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 15 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

- a) modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere l'integrità dei peculiari valori paesaggistici, nella loro articolazione in strutture idrogeomorfologiche, naturalistiche, antropiche e storico-culturali, delle aree comprese nei coni visuali;

- b) modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere, con interventi di grandi dimensioni, i molteplici punti di vista e belvedere e/o occludere le visuali sull'incomparabile panorama che da essi si fruisce;
- c) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;
- d) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per quanto previsto alla parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;
- e) nuove attività estrattive e ampliamenti.

3. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi che:

- a) comportino la riduzione e la mitigazione degli impatti e delle trasformazioni di epoca recente che hanno alterato o compromesso le relazioni visuali tra le componenti dei valori percettivi e il panorama che da essi si fruisce;
- b) assicurino il mantenimento di aperture visuali ampie e profonde, con particolare riferimento ai coni visuali e ai luoghi panoramici;
- c) comportino la valorizzazione e riqualificazione delle aree boschive, dei mosaici colturali della tradizionale matrice agricola, anche ai fini della realizzazione della rete ecologica regionale;
- d) riguardino la realizzazione e/o riqualificazione degli spazi verdi, la riqualificazione e/o rigenerazione architettonica e urbanistica dei fronti a mare nel rispetto di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo;
- e) comportino la riqualificazione e valorizzazione ambientale della fascia costiera e/o la sua rinaturalizzazione;
- f) riguardino la realizzazione e/o riqualificazione degli spazi verdi e lo sviluppo della mobilità pedonale e ciclabile;
- g) comportino la rimozione e/o delocalizzazione delle attività e delle strutture in contrasto con le caratteristiche paesaggistiche, geomorfologiche, naturalistiche, architettoniche, panoramiche e ambientali dell'area oggetto di tutela.

4. Nei territori interessati dalla presenza di componenti dei valori percettivi come definiti all'art. 62, commi 1, 2 e 3, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui al successivo comma 5.

5. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, **si considerano non ammissibili** tutti i piani, progetti e comportano:

- a) la privatizzazione dei punti di vista "belvedere" accessibili al pubblico ubicati lungo le strade panoramiche o in luoghi panoramici;
- b) segnaletica e cartellonistica stradale che comprometta l'intervisibilità e l'integrità percettiva delle visuali panoramiche;
- c) ogni altro intervento che comprometta l'intervisibilità e l'integrità percettiva delle visuali panoramiche definite in sede di recepimento delle direttive di cui all'art. 64 nella fase di adeguamento e di formazione dei piani locali.

CAPO V: DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI

Art. 66 Strumenti di controllo preventivo

1. Ai fini del controllo preventivo in ordine al rispetto delle presenti norme ed alla conformità degli interventi con gli obiettivi di tutela sopra descritti, sono disciplinati i seguenti strumenti:

- a) L'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del Codice, relativamente ai beni paesaggistici come individuati al precedente art. 16, comma 1;
- b) L'accertamento di compatibilità paesaggistica, ossia quella procedura tesa ad acclarare la compatibilità con le norme e gli obiettivi del Piano degli interventi:
 - b.1) che comportino modifica dello stato dei luoghi negli ulteriori contesti come individuati nell'art. 16, comma 3;
 - b.2) che comportino rilevante trasformazione del paesaggio ovunque siano localizzate.

2. Sono considerati interventi di rilevante trasformazione ai fini dell'applicazione della procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA nonché a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale o provinciale se l'autorità competente ne dispone l'assoggettamento a VIA.

3. I provvedimenti di cui al comma 1 relativi ad interventi assoggettati anche alle procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA sono rilasciati all'interno degli stessi procedimenti nei termini da questi previsti. Le Autorità competenti adottano idonee misure di coordinamento anche attraverso l'indizione di Conferenze di Servizi.

4. Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica e ad accertamento di compatibilità paesaggistica gli interventi di cui all'art. 149 del Codice.

Art. 67 Autorizzazione paesaggistica

1. Ai sensi dell'art. 146, comma 1, del Codice i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni paesaggistici come individuati all'art. 134 del Codice non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

2. Gli interventi che comportino modificazione dello stato dei luoghi sui beni paesaggistici, fatti salvi gli interventi espressamente esclusi a norma di legge, sono subordinati all'autorizzazione paesaggistica prevista dal Codice rilasciata nel rispetto delle relative procedure.

3. Si applicano le esclusioni di cui all'art. 142 commi 2 e 3 del Codice.

4. Per gli interventi di lieve entità si applicano le norme di cui al D.P.R.9/7/2010 n. 139 e s.m.i.

5. Al fine del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, l'Amministrazione competente verifica la conformità e la compatibilità dell'intervento rispetto alle disposizioni normative del PPTR, ivi comprese quelle di cui all'art. 15 delle presenti norme ed alla specifica disciplina di cui all'art. 140, comma 2, del Codice.

6. Nelle aree interessate da una sovrapposizione di vincoli relativi a beni paesaggistici ai sensi dell'articolo 134 del Codice si applicano tutte le specifiche discipline di tutela, se compatibili. In caso di contrasto prevale la più restrittiva.

7. Così come disposto dal comma 12 dell'art. 146 del D.lgs 42/2004 l'autorizzazione paesaggistica fuori dai casi di cui all'art 167, commi 4 e 5, non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, di interventi di trasformazione dei predetti beni paesaggistici.

8. Fermo restando quanto riportato nel precedente comma 7, l'autorizzazione paesaggistica *ex post* può essere rilasciata, a regime, solo ed esclusivamente se ricorrono i presupposti giuridici di cui al comma 4 dell'art.167 del D.Lgs 42/2004. In particolare, così come disposto dal comma 4 dell'art.167 del D.Lgs 42/2004, l'autorità amministrativa competente preposta alla tutela del vincolo è tenuta ad accertare la compatibilità paesaggistica esclusivamente nei seguenti casi:

- a) per lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi, ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
- b) per l'impiego di materiali in difformità all'autorizzazione paesaggistica;
- c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'art. 3 del DPR 6 giugno 2001, n. 380.

Pertanto, per quanto attiene all'aspetto esclusivamente paesaggistico e con riferimento ad opere già eseguite in assenza di preventiva acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica in aree sottoposte a tutela, al di fuori dei casi previsti per legge secondo il procedimento delineato dai commi 4 e 5 dell'art 167 del D.Lgs 42/2004, l'accertamento di compatibilità paesaggistica, ovvero il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica *ex post*, è da reputarsi, a tutti gli effetti, non ammissibile, anche in ottemperanza a quanto disposto dal comma 12 dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004.

Fanno ovviamente eccezione alla predetta preclusione al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica *ex post*, oltre alle citate fattispecie di cui al comma 4 dell'art. 167 del D.Lgs 42/2004, anche le istanze relative alle pratiche di condono edilizio già presentate (L.47/85; L.724/94; L.326/03) che sono opportunamente disciplinate, per quanto attiene ai presupposti giuridici di ammissibilità delle istanze, dalle specifiche norme speciali emanate in materia di condono edilizio.

Art. 68 Il controllo di legittimità e di merito dell'autorizzazione paesaggistica

Qualora gli interventi di trasformazione paesaggistica interessino immobili soggetti a specifica disciplina di tutela paesaggistica statale (ovvero beni paesaggistici di cui all'art.134 D.Lgs. n°42/2004), per detti interventi va sempre e comunque esercitato, in ordine all'autorizzazione paesaggistica comunale, il controllo di legittimità e di merito da parte dell'Ente preposto alla tutela del vincolo, ovvero da parte della competente Soprintendenza per i Beni Culturali e del Paesaggio secondo l'iter procedurale indicato dall'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Art. 69 Accertamento di compatibilità paesaggistica

1. L'accertamento di compatibilità paesaggistica ha ad oggetto la verifica della compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi del PPTR e dell'Adeguamento del PRG al PPTR. Con riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 66, comma 2, oggetto

dell'accertamento è anche la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui al capitolo 6 della Relazione generale (Tavola R.1).

2. Autorità competente ai fini dell'esperienza della procedura e del rilascio del relativo provvedimento conclusivo è la Regione o, analogamente con quanto previsto in materia di autorizzazione paesaggistica, gli Enti da essa delegati a norma della L.R. n. 20 del 7 ottobre 2009.

3. I progetti per i quali si richiede l'accertamento della compatibilità paesaggistica devono essere corredati dalla Relazione paesaggistica di cui all'art. 70.

4. Il provvedimento di accertamento di compatibilità è rilasciato entro 60 giorni dal ricevimento della relativa istanza. Esso ha valore di parere obbligatorio e vincolante, è atto autonomo e presupposto al rilascio del titolo legittimante l'intervento urbanistico-edilizio.

5. Per gli interventi realizzati in assenza o in difformità dell'accertamento di compatibilità paesaggistica, il proprietario, possessore o detentore dell'immobile o dell'area interessati possono ottenere il provvedimento in sanatoria qualora gli interventi risultino conformi alle norme del presente Piano, oltre che agli strumenti di governo del territorio, sia al momento della realizzazione degli stessi, sia al momento della presentazione della domanda. Per gli interventi non conformi e per quelli di rilevante trasformazione di cui all'art. 66, comma 2, si applica l'art. 167 co. 1 del Codice.

6. L'accertamento di compatibilità paesaggistica ha validità per cinque anni decorrenti dalla data della pronuncia e resta efficace fino al completamento delle opere così come autorizzate.

7. L'esito dell'accertamento, unitamente alla documentazione progettuale utile alla valutazione paesaggistica dell'intervento da realizzare, è tempestivamente trasmesso telematicamente dall'Amministrazione procedente alla Regione ai fini dell'esercizio del potere di vigilanza, controllo e del monitoraggio, secondo le modalità previste per l'autorizzazione paesaggistica delegata e comunque prima del rilascio del titolo abilitativo.

8. Per tutte le aree interessate da ulteriori contesti (non oggetto di specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157 del Codice), fatte salve le diverse e specifiche discipline di settore, la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni della presente variante di adeguamento.

9. L'accertamento non è comunque richiesto nelle aree di cui all'art. 142 commi 2 e 3 del Codice.

10. Per gli interventi assoggettati tanto al regime dell'Autorizzazione quanto a quello dell'Accertamento di cui al presente articolo, l'autorità competente rilascia la sola Autorizzazione paesaggistica che deve recare in sé gli elementi di valutazione previsti per l'accertamento di compatibilità paesaggistica; quest'ultimo sarà pertanto contenuto nell'unico provvedimento autorizzatorio.

11. Sono esentati dalla procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica gli interventi ricadenti in strumenti urbanistici esecutivi già muniti del parere di compatibilità di cui all'art. 74, laddove il dettaglio delle previsioni di Piano e della relativa progettazione abbia consentito già a monte di effettuare la verifica della compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR e ciò sia esplicitato nel suddetto parere.

12. Sono altresì esentati dalla procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, oltre agli interventi non soggetti ad autorizzazione ai sensi del Codice, gli interventi (non oggetto di specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157 del Codice) che prevedano esclusivamente, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso, nonché in conformità alle pertinenti Linee guida del PPTR:

- a) il collocamento entro terra di tubazioni di reti infrastrutturali, con ripristino dello stato dei luoghi e senza opere edilizie fuori terra;
- b) opere e interventi a carattere temporaneo (non superiore ad una stagione oppure, se connessi con la realizzazione di un'opera autorizzata, per la durata di realizzazione dell'opera) con garantito ripristino dello stato dei luoghi;
- c) nel rispetto della disciplina di tutela dei beni di cui alla parte II del Codice:
 - l'ampliamento delle abitazioni rurali esistenti, purché conformi agli strumenti urbanistici e di medesime caratteristiche tipologiche e tecnologiche, fino ad un massimo del 20% della volumetria esistente, per una sola volta;
 - gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici esistenti previsti dai vigenti atti di governo del territorio.

13. Per gli interventi di lieve entità di cui al D.P.R.9/7/2010 n. 139 e s.m.i., si applicano le norme di semplificazione documentale di cui all'art. 2 del medesimo decreto.

Art. 70 Documentazione e contenuto della relazione paesaggistica

Alla domanda di autorizzazione paesaggistica va allegata una "relazione paesaggistica" che deve avere le stesse finalità e gli stessi contenuti minimi della "relazione paesaggistica" di cui al DPCM 12/12/2005. La "relazione paesaggistica" è costituita da una elaborazione scritto-grafica finalizzata all'accertamento della entità delle modificazioni indotte dall'intervento proposto sugli elementi strutturanti il territorio, dell'effetto delle opere di mitigazione e/o compensazione eventualmente previste in progetto, nonché del livello di compatibilità paesaggistica perseguito. In essa, in base alle prescrizioni e con il supporto di documentazioni scritto/grafiche/fotografiche, dovranno essere descritte anche le motivazioni dell'ammissibilità dell'intervento in funzione della sua compatibilità paesaggistica. I contenuti minimi della documentazione saranno costituiti da:

- descrizione dettagliata della consistenza e dello stato delle singole componenti del paesaggio e del valore di insieme del paesaggio;
- descrizione delle opere progettate;
- descrizione delle opere di mitigazione previste;
- descrizione dei prevedibili effetti delle opere in progetto sulle singole componenti e sull'insieme del paesaggio;
- descrizione dei risultati attesi per effetto delle mitigazioni

La “Relazione Paesaggistica” deve consentire alla “Commissione Locale per il Paesaggio” (formata ai sensi della Legge Regione Puglia n. 20/2009 e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 2273 del 24/11/2009) la formulazione di un consapevole parere vincolante “favorevole”, oppure “favorevole con prescrizioni”, oppure “sfavorevole”, nel merito di:

- a) eventuale riconoscimento dell’immobile quale detrattore paesaggistico, in contrasto con le qualità paesistiche dei luoghi, anche ai fini dell’applicazione delle disposizioni dell’art.6 com.2 lett.d) della L.R. 30/7/2009 n. 14 ;
- b) conformità del progetto agli indirizzi di tutela previsti;
- c) rispetto delle direttive di tutela;
- d) rispetto delle prescrizioni e per le misure di salvaguardia ed utilizzazione per i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti strutturanti il sito interessato dai lavori o dalle opere;
- e) idoneità paesaggistica e culturale delle opere e delle sistemazioni del suolo.

Art. 71 Ulteriori interventi esonerati da autorizzazione paesaggistica

1. Ai sensi dell’art. 142 comma 2 del Codice il presente adeguamento individua le aree alle quali non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 lett. a), b), c), d), e), g), h), l), m) dello stesso articolo del Codice. Tali aree sono individuate e perimetrare nella “Tavola 1 Aree escluse dalle tutele ex lege”.

2. Nelle aree di cui al comma 1, la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell’ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale.

3. L’esito dell’accertamento, unitamente alla indicazione della tipologia dell’intervento da realizzare, sono tempestivamente trasmessi dall’Amministrazione precedente alla Regione e al Ministero, ai fini della effettuazione di controlli a campione sugli interventi realizzati, secondo criteri e modalità individuati con successivo provvedimento della Giunta Regionale. L’individuazione, nell’ambito di tali controlli, di significative violazioni della presente variante di adeguamento determina la reintroduzione dell’obbligo dell’autorizzazione paesaggistica e dell’accertamento di compatibilità paesaggistica nell’intero territorio comunale.

Art. 72 Elenco delle autorizzazioni rilasciate

1. Le Autorità competenti al rilascio delle Autorizzazioni paesaggistiche trasmettono trimestralmente alla Regione ed alla Sovrintendenza territorialmente competente, per via telematica attraverso le apposite procedure previste dal Sit regionale, gli elenchi delle autorizzazioni rilasciate, per l’esercizio delle funzioni di vigilanza.

2. Le Autorità competenti al rilascio dei provvedimenti di Accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 69, trasmettono trimestralmente alla Regione, per via telematica attraverso le apposite procedure previste dal Sit regionale, anche gli elenchi dei provvedimenti di Accertamento di compatibilità rilasciati.

Art. 73 Realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità

1. Le opere pubbliche o di pubblica utilità possono essere realizzate in deroga alle prescrizioni previste dal TITOLO IV delle presenti norme per i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti, purché in sede di autorizzazione paesaggistica o in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica si verifichi che dette opere siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all'art. 15 e non abbiano alternative localizzative e/o progettuali. Il rilascio del provvedimento di deroga è sempre di competenza della Regione.

2. Per le opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, per le quali sia richiesta l'autorizzazione paesaggistica, si applicano le disposizioni di cui all'art. 147 del Codice.

3. Sono comunque consentiti gli interventi in via d'urgenza per la difesa del suolo e la protezione civile, eseguiti nel rispetto della L. n. 225 del 24 febbraio 1992 e della specifica normativa regionale in materia. Per le suddette opere, realizzate d'urgenza, superati i motivi che ne hanno giustificato l'esecuzione devono essere previsti il ripristino dello stato dei luoghi ovvero adeguati interventi di riqualificazione e recupero delle caratteristiche paesaggistiche dei contesti.

CAPO VI: VERIFICA DI COMPATIBILITÀ E COERENZA DEI PIANI

Art. 74 Parere di compatibilità paesaggistica

1. Il parere regionale di compatibilità paesaggistica è richiesto per l'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi.

2. Il parere di cui al comma 1 è espresso nell'ambito dei procedimenti disciplinati dalla L.R.56/1980 e dalla L.R.20/2001 su istruttoria della competente struttura organizzativa regionale, che verifica la coerenza e la compatibilità dello strumento con:

- a) il quadro degli obiettivi generali e specifici, di cui all'art. 15;
- b) la normativa d'uso e gli obiettivi di qualità di cui al Capitolo 6 della Relazione generale (Tavola R.1);
- c) gli indirizzi, le direttive, le prescrizioni, le misure di salvaguardia e utilizzazione e le linee guida di cui al TITOLO IV;
- d) i Progetti territoriali per il paesaggio regionale.

3. La competenza al rilascio dei pareri di cui al comma 1 lett. d) è:

- a) degli Enti delegati dalla Regione al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi della normativa regionale vigente in materia;
- b) della Regione nei casi diversi da quelli di cui al punto precedente e laddove le previsioni di piano interessino beni o aree di cui all'art. 134 del Codice.

Qualora il Piano sia assoggettato a procedure di Vas, il parere viene rilasciato nella fase delle consultazioni previste dalla normativa vigente in materia.

4. Il procedimento di cui al comma 1 deve concludersi nel termine di 60 giorni da quando la struttura competente riceve l'istanza completa di tutti gli elementi istruttori, anche a seguito di richiesta di integrazione documentale.

Art. 75 Piani di intervento di riqualificazione paesaggistica ed ambientale

L'Amministrazione, ove ne ravvisi l'opportunità e la convenienza sotto il profilo del pubblico interesse, può procedere, previo la redazione di un documento programmatico preliminare, ad effettuare l'individuazione e la successiva perimetrazione di specifici e circoscritti ambiti territoriali, già caratterizzati dalla presenza di insediamenti esistenti, da sottoporre a piano urbanistico esecutivo di iniziativa pubblica e/o privata finalizzato alla riqualificazione urbanistica paesaggistica ed edilizia dei predetti ambiti territoriali. I predetti strumenti urbanistici esecutivi, denominati Piani di Intervento di Riqualificazione Paesaggistica ed Ambientale, dovranno avere l'obiettivo di migliorare la complessiva qualità urbana, architettonica, paesaggistica, energetica, ecologica degli insediamenti e del patrimonio edilizio attualmente esistente soprattutto procedendo alla rimozione dei detrattori della qualità paesaggistico-ambientale attualmente presenti in loco; quanto sopra anche in coerenza e secondo le finalità ed i contenuti di cui alla LR 10/6/2008 n.13 "Norme per l'abitare sostenibile"; della LR 10/6/2008 n°14 "Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio"; della LR 21/7/2008 n°21 "Norme per la rigenerazione urbana"; della LR 30/7/2009 n°14 "Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale".

I predetti strumenti urbanistici esecutivi, laddove formati e previo assenso dell'Amministrazione, seguiranno l'iter amministrativo per l'approvazione secondo la disciplina di cui all'art.16 della LR 56/80 e/o di altra normativa regionale vigente ove applicabile.

I predetti strumenti urbanistici esecutivi, laddove formati e previo assenso dell'Amministrazione, seguiranno l'iter amministrativo per l'approvazione secondo la disciplina di cui all'art.16 della LR 56/80 e/o di altra normativa regionale vigente ove applicabile.

Il predetto Piano di Intervento di Riqualificazione Paesaggistico-ambientale, sarà formato ed avrà gli stessi contenuti dei Piani d'intervento di Recupero Territoriale (PIRT) di cui al pre-vigente PUTT/P approvato con D.G.R. 15/12/2000 n.1748 e sarà finalizzato al perseguimento dell'obiettivo generale del PPTR n.6 "Riqualificare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee" di cui all'elaborato 4.1 "Obiettivi generali e specifici dello Scenario strategico".

TITOLO VI: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 76 Disposizioni transitorie

1. Dalla data della deliberazione consiliare di adozione della presente Variante di Adeguamento e sino all'approvazione della stessa, si applicano le misure di Salvaguardia ai sensi delle leggi 03.11.1952 n. 1902 e 05.07.1966 n. 517, e degli articoli 17 e 32 della L.R. n. 56/1980 per qualsiasi intervento o attività in contrasto o incompatibile con le prescrizioni della presente Variante di Adeguamento.

2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalle presenti norme dovrà farsi riferimento alle NTA del vigente PPTR.

Art. 77 Disposizioni finali

1. La zonizzazione riportata nella presente Variante di Adeguamento riporta la stessa zonizzazione originaria del PRG. Pertanto in caso di discordanza tra gli elaborati grafici hanno prevalenza le zonizzazioni originarie di PRG e relative Varianti urbanistiche regolarmente approvate dal Consiglio Comunale. Risultano comunque prescrittive le individuazioni cartografiche e le relative Norme Tecniche di Attuazione dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti paesaggistici così come individuati dalla presente Variante di Adeguamento.

2. In caso di discordanza o di indicazione errata, gli elaborati scritti della presente Variante di Adeguamento prevalgono sulle relative indicazioni cartografiche; tra gli elaborati scritti prevalgono le Norme Tecniche di Attuazione.

3. Qualora fossero prodotte Varianti di aggiornamento e/o integrazione alla presente Variante di Adeguamento, gli elaborati più recenti hanno prevalenza su quelli più vecchi.